

Regione Lazio

**DIREZIONE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA
E PESCA, FORESTE**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 marzo 2025, n. G03496

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo per l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo Investimenti. Approvazione delle Disposizioni regionali attuative (DRA) e Avviso pubblico per la campagna 2025/2026 della Regione Lazio.

Oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo per l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo Investimenti. Approvazione delle Disposizioni regionali attuative (DRA) e Avviso pubblico per la campagna 2025/2026 della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni dei Mercati e Sistemi di Qualità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 Nuovo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale e s.m.i.;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025- 2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025- 2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 04 dicembre 2023, n. 853, con la quale è conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione del 13 febbraio 2024, n. G01459 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione del 29 aprile 2024, n. G04916 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni dei Mercati e Sistemi di Qualità alla Dott.ssa Lina Selva;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

RICHIAMATO il quadro di riferimento dell'UE in tema di Politica Agricola Comune (PAC) delineato dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
- regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio che integra il regolamento UE 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari

degli aiuti della politica agricola comune (23G00050) come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748 recante le Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n 238, recante: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito anche MASAF) n. 635212 del 2 dicembre 2024, concernente disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.;

VISTA la Circolare Agea coordinamento del 07 febbraio 2025 n. 9910 per quanto riguarda l'applicazione del decreto MASAF 635212 del 2 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 17520 del 15 gennaio 2025 recante la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026 assegnata nell'ambito dei Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO quanto disposto con determinazione dirigenziale n. G15274 del 18.11.2024 di adozione per la Regione Lazio del criterio di demarcazione e sistema di controllo a partire dalla campagna 2025/2026 tra l'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti e Sviluppo Rurale;

VISTE le istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore Agea n. 18 del 12 febbraio 2025 recanti: "modalità e condizioni per l'accesso al sostegno degli Investimenti lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 - D.M. 635212 del 2 dicembre 2024. Campagna 2025/2026;

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 635212 del 02 dicembre 2024, in particolare all'articolo 2, comma 5, che prevede che le Regioni adottino disposizioni per:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile;
- prevedere la concessione dell'anticipo e fissare la relativa percentuale;
- individuare i beneficiari dell'aiuto,
- escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'Allegato VII parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. ii., oggetto dell'investimento;
- ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito all'articolo 4 commi 7 e 8 del DM 635212/2024;
- definire la durata, annuale o biennale dei progetti;
- individuare i criteri di priorità che fondino sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PSP al punto 7 della scheda "Investimenti", "Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento" come riportati all'allegato III del DM 635212/2024;

CONSIDERATO quanto stabilito dalle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore Agea n. 18 del 12.02.2025 circa il termine realizzazione degli investimenti, con previsione di presentazione di progetti di durata annuale e biennale, e possibilità di richiesta di anticipo per i progetti di durata biennale;

RITENUTO di stabilire, per la campagna 2025/2026 della Regione Lazio:

- possono beneficiare dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
 - la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenute, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
 - la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
- possono beneficiare dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 s.m.i., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
- che l'intensità dell'aiuto è indicata nella misura massima del 40% della spesa ammessa, e che siano di applicazione i seguenti limiti:
 - per le domande di aiuto annuali (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 30 giugno 2026), il limite di euro 200.000,00 quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di aiuto (corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all'aiuto pari ad euro 500.000,00) e di euro 10.000,00 quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di aiuto (corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all'aiuto pari ad euro 25.000,00);
 - per le Domande di aiuto biennali (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 31 maggio 2027), il limite di euro 400.000,00 quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di aiuto (corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all'aiuto pari ad euro 1.000.000,00) e di euro 10.000,00 quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di aiuto (corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all'aiuto pari ad euro 25.000,00);
 - che, in caso di interventi non frazionabili e con importo di spesa richiesta superiore a quello desumibile dal limite dell'aliquota di aiuto massima, l'importo eccedente può essere inserito in domanda di sostegno ma non può essere oggetto di ammissione alla contribuzione di aiuto. In tale caso gli impegni e obblighi in caso di ammissione al sostegno della Domanda all'aiuto sono comunque estesi all'intero importo dell'investimento;
- di stabilire i seguenti criteri di priorità, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione, tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda "Investimenti" e riportati all'allegato III del Decreto ministeriale; requisiti e condizioni per l'attribuzione dei punteggi che debbono essere posseduti, e quindi dimostrate dal richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto:
 - **EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE.** – Punteggio: 20 (venti)
Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in

termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico;

- IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI (AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DALLA LEGGE 15.12.2016, N. 229 E S.M.I. - ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. (UE) 1305/2013) – Punteggio 17 (diciassette)

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15.12.2016, n. 229 e s.m.i. o in zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013).

- PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITÀ RICONOSCIUTA – Punteggio 17 (diciassette)

Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuta (DO e IG) per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.

- ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERE A) e/o B) DEL DECRETO MINISTERIALE. Punteggio 16 (sedici)

Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alle lettere a) e/o b) dell'articolo 3 del D.M. ovvero: a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione e/o b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.

- GIOVANE IMPRENDITORE – Punteggio 15 (quindici)

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in Capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

- PRODUZIONI BIOLOGICHE CERTIFICATE AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE E ULTERIORI CERTIFICAZIONI SUI PRODOTTI, PROCESSI E IMPRESA – Punteggio 15 (quindici)

Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia;

- di stabilire, al fine di garantire il finanziamento dei progetti in grado di sostenere un effettivo ed equilibrato sviluppo del comparto, una soglia minima nei punteggi attribuiti con predeterminati criteri di priorità e che, per accedere ai benefici del sostegno, il punteggio complessivo attribuito sulla base delle priorità relative deve essere pari o superiore a 15 (quindici) punti;
- di stabilire che i soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale SIAN secondo una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

DATO ATTO che:

- la dotazione finanziaria relativa all'attuazione regionale della misura Investimenti per la campagna 2025/2026, fermo restando la copertura prioritaria delle domande di aiuto biennali per la campagna 2024/2025 già autorizzate al finanziamento per fine lavori in competenza 2026, è quanto disposto con il Decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 17620 del 15 gennaio 2025, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026, assegnata nell'ambito dei Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, che riporta la dotazione di euro 1.223.620,00 e che per i saldi delle domande di aiuto biennali, con fine lavori al 2027, l'importo è quanto sarà indicato dal Decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'assegnazione di fondi a tale annualità.
- Ai sensi delle disposizioni all'articolo 5, comma 5 del Decreto n. 635212 del 12 dicembre 2024, l'aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

DATO ATTO che le risorse sopra indicate non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente AGEA OP, responsabile dell'erogazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, e pertanto il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio del Bilancio della Regione;

VISTO il documento, parte integrante del presente Provvedimento (Allegato A), recante le Disposizioni regionali attuative (DRA) per l'intervento settoriale di sostegno agli investimenti nel settore vitivinicolo della Regione Lazio e per la campagna 2025/2026 e della relativa documentazione di allegato, disposto in attuazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 635212 del 02 dicembre 2024;

RITENUTO, attese le considerazioni sopra espresse, di dare attivazione per la campagna 2025/2026 per la Regione Lazio al sostegno per l'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti ai sensi dell'articolo 58 primo comma lett. B) del Reg. (UE) n. 2021/2115 e di approvare il documento recante *"Intervento settoriale di sostegno agli investimenti nel settore vitivinicolo - Reg. UE 2021/2115, Articolo 58, primo comma lett. B) - Disposizioni regionali attuative (DRA) - Campagna 2025/2026 per la Regione Lazio"* quale Avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto;

RITENUTO che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Investimenti campagna 2025/2026 saranno direttamente attuati dalla Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di dare attivazione per la campagna 2025/2026 per la Regione Lazio al sostegno per l'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti ai sensi dell'articolo 58 primo comma lett. B) del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- di approvare il documento *“Intervento settoriale di sostegno agli investimenti nel settore vitivinicolo - Reg. UE 2021/2115, Articolo 58, primo comma lett. B) - Disposizioni regionali attuative (DRA) - Campagna 2025/2026 per la Regione Lazio”* quale Avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto e di cui all'allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia della presente determinazione ai competenti uffici dell'Organismo pagatore Agea.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione ricorre nella casistica di cui al D.lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.).

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Aleandri

PSP 2023-2027 Investimenti nel settore vitivinicolo campagna 2025/2026



Finanziato dall'Unione europea

Allegato A

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

**INTERVENTO SETTORIALE DI SOSTEGNO AGLI
INVESTIMENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO**

Reg. UE 2021/2115. dell'articolo 58, primo comma lett. b)

L'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti è attuato nell'ambito del Piano strategico nazionale 2023/2027 (Intervento W002 – Investimenti).

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (DRA)
CAMPAGNA 2025/2026 PER LA REGIONE LAZIO**

AVVISO PUBBLICO

Sommario

PREMESSA	3
ARTICOLO 1 Obiettivi del sostegno	3
ARTICOLO 2 Beneficiari e ambito territoriale	3
ARTICOLO 3 Investimenti ammissibili al sostegno.....	5
ARTICOLO 4 Demarcazione tra intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti e Sviluppo Rurale.....	14
ARTICOLO 5 Dotazione finanziaria e agevolazioni previste.....	15
ARTICOLO 6 Domanda di aiuto.....	16
ARTICOLO 7 Modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN.....	18
ARTICOLO 8 Domande di rettifica	26
ARTICOLO 9 Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie	26
ARTICOLO 10 Graduatoria delle domande di aiuto - esiti di ammissibilità e finanziabilità	28
ARTICOLO 11 Riconoscimento delle spese.....	28
ARTICOLO 12 Rinuncia all'aiuto	30
ARTICOLO 13 Modifiche minori.....	31
ARTICOLO 14 Economie di spesa	32
ARTICOLO 15 Varianti	33
ARTICOLO 16 Domande di pagamento anticipo	37
ARTICOLO 18 Domande di pagamento del saldo progetti annuali/biennali 2025/2026	39
ARTICOLO 19 Documentazione probatoria da allegare alla domanda di pagamento saldo	39
ARTICOLO 20 Preavviso di rigetto.....	43
ARTICOLO 21 Certificazione antimafia	43
ARTICOLO 22 Modalità di pagamento dell'aiuto.....	45
ARTICOLO 23 Mantenimento degli impegni e stabilità delle operazioni	46
ARTICOLO 24 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	47
ARTICOLO 25 Svincolo delle cauzioni.....	47
ARTICOLO 26 Chiusura dell'istruttoria con esito negativo e denuncia di sinistro	48
ARTICOLO 27 Penali e sanzioni	48
ARTICOLO 28 Proroga termini di realizzazione progetto	49
ARTICOLO 30 Recupero	49
ARTICOLO 31 Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP AGEA.....	51
ARTICOLO 33 Pubblicazione dei pagamenti	51
ARTICOLO 34 Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia	51
ARTICOLO 35 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	52

PREMESSA

Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la Regione Lazio e per la campagna di sostegno 2025/2026, le Disposizioni Regionali Attuative di Avviso pubblico per l'accesso al sostegno degli Investimenti nella trasformazione del settore vitivinicolo di cui alla lett. b) dell'articolo 58, primo comma del Reg. UE 2021/2115. L'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti è attuato nell'ambito del Piano strategico nazionale 2023/2027 (Intervento W002 – Investimenti).

L'applicazione del regime di aiuto è definita dal Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito anche MASAF) n. 635212 del 12 dicembre 2024, concernente disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo degli Investimenti.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative è fatto riferimento alla normativa di settore, comunitaria e nazionale vigente, ai decreti del MASAF, alle circolari di Agea Coordinamento e alle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore Agea per il sostegno dell'intervento settoriale vitivinicolo degli Investimenti.

.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche di ordine procedurale alle presenti disposizioni regionali sulla base dell'evoluzione del quadro e delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MASAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

Per la campagna vitivinicola 2025/2026 della Regione Lazio è possibile la presentazione di domanda di aiuto:

- **ANNUALE, con pagamento unicamente a saldo e con termine lavori e termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento saldo finale entro il 30 GIUGNO 2026**
- **BIENNALE, con o senza anticipo, con termine lavori e termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento saldo finale entro il 31 MAGGIO 2027.**

Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL) e non è altresì prevista la presentazione di progetti collettivi.

ARTICOLO 1

Obiettivi del sostegno

In applicazione dell'articolo 58), primo comma lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

ARTICOLO 2

Beneficiari e ambito territoriale

Il sostegno per gli Investimenti è previsto all'art 58 comma 1) lett. b) del regolamento UE 2021/2115 è

inserito nel PSN-PAC 2023/2027 ed è concedibile ai richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido.

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹;

Il contributo erogabile è al massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

I limiti massimi, di cui al paragrafo precedente, sono ridotti al 20% delle spese sostenute qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà (art. 5, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115) ai sensi della comunicazione della Commissione relativa a "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31/07/2014 pag. 1)².

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute,

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce, invece, microimprese un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

² IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5
 - e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà si rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (Ue) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione³

Possono beneficiare dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 s.m.i., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni⁴

Le imprese richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. delegato (Ue) n. 2018/273 s.m.i. ed il Reg. di esecuzione UE n. 2018/274 s.m.i. alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili al sostegno beneficiari nei confronti dei quali sia disposta la penalità accessoria dell'esclusione dall'aiuto in esito a decadenza e revoca ordinata per precedenti annualità del sostegno all'intervento settoriale vitivinicolo degli Investimenti o per i quali sia disposta l'esclusione dagli interventi di sostegno prevista dall'art. 69 della legge n. 238/2016;

Ambito territoriale dell'intervento

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

Per il rispetto di detta condizione, l'ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che l'impianto di produzione ove venga effettuato l'investimento ricada nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 3

Investimenti ammissibili al sostegno

Il sostegno è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le tipologie di investimento ammissibili all'aiuto sono quelli di seguito riportati:

1. Investimenti strutturali per la costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. Purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti

³ Per "proprie uve" si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente

⁴ Per registrazione dei marchi collettivi non si intendono quelli IGP, DOP etc. ... che hanno una loro normativa, ma sono i marchi aggiuntivi (per esempio un marchio che ricollega un prodotto alla Regione).

vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio e sale di promozione di vini;

2. spese per l'acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto ma solo se specialistici e permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all'attività di impresa e agli obiettivi del presente bando;
3. spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1. e 2., comprendono esclusivamente le spese tecniche di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori/ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento e sono ammissibili solo se direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all'investimento realizzato;
4. spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software direttamente connessi all'attività finanziata, acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; solo se connessi agli investimenti materiali di cui ai punti 1. e 2 quali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Le spese relative agli investimenti immateriali di cui al punto 4, sommate alle spese generali di cui al punto 3., sono ammissibili per un importo massimo non superiore al 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui ai punti 1. e 2.

Gli investimenti relativi al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevedono il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

L'intervento relativo all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi informatici per l'introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17. Non sono ammessi i costi d'iscrizione e di contributo annuo per l'adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato.

Per la compilazione della domanda di aiuto si fa comunque riferimento agli elenchi di dettaglio degli investimenti riportati quali lista di Azioni, Interventi e sub-Interventi nella piattaforma SIAN.

Tutte le spese per gli interventi ammessi, comprese le spese generali, per risultare ammissibili, devono rispondere ai requisiti di imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza, quindi i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Ai fini della ammissibilità al contributo, ogni singolo bene mobile/immobile, destinato alla realizzazione del progetto ad investimenti per il quale si chiede l'accesso all'aiuto, dovrà risultare installato/collocato (come attestato dalla data indicata nei documenti di trasporto) presso i locali dell'Azienda in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di pagamento di saldo in conformità ai termini disposti per la presentazione delle domande di pagamento saldo stesse.

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per beni collocati presso le Aziende in “conto visione” in date non corrispondenti ai periodi sopra indicati.

Le spese per la realizzazione dell’investimento dovranno essere sostenute, così come le fatture ad esse correlate dovranno essere emesse, inderogabilmente dal giorno successivo alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre i termini di presentazione delle domande di pagamento saldo (*eleggibilità della spesa*) nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento di saldo stabiliti ai successivi paragrafi.

Sono ammissibili pertanto esclusivamente le spese sostenute nel periodo di eleggibilità: l’obbligazione giuridica originaria alla base della spesa sorge dopo la data di presentazione della domanda, nella fattispecie della domanda di aiuto e le attività e le relative spese devono, rispettivamente, essere realizzate e sostenute successivamente all’avvio del progetto; tutti i titoli di spesa devono essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto e interamente quietanzati (data della valuta). La fattura, in particolare, è un documento fiscale la cui emissione è connessa all’esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza (v. Cass. civ., sez. III, 20.04.2012, n. 6265).

Se dai controlli amministrativi ed in loco, è riscontrato il mancato rispetto alle suddette tempistiche, l’investimento non potrà essere ammesso al pagamento del contributo e per gli eventuali anticipi erogati si dovrà procedere al recupero dell’importo garantito (anticipo ricevuto con maggiorazione del 10%).

Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi⁵. Parimenti non beneficiano del sostegno gli interventi che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell’articolo 58 paragrafo 1, lettera k) del regolamento.

Ai sensi dell’articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l’investimento, oggetto del contributo, deve mantenere, per almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo, il **vincolo di destinazione d’uso**, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento di saldo.

Spese generali

Le spese generali comprendono esclusivamente le spese tecniche di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento e sono ammissibili solo se relative alla redazione di elaborati di natura tecnica, direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all’investimento realizzato.

Non sono ammissibili spese generali relative alla presentazione della domanda.

Qualora l’attività di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, sia eseguita dallo stesso beneficiario del progetto, la stessa non può essere oggetto di rendicontazione in quanto annoverabile tra le attività svolte in economia, non ammissibili nell’ambito del sostegno previsto dall’intervento Investimenti.

Le spese generali, computate preventivamente nella domanda di aiuto, sono calcolate in percentuale sulla spesa totale ammessa per intervento, al netto delle stesse spese generali.

L’importo delle spese generali è determinato tramite l’utilizzo della “*metodologia per l’individuazione dei costi semplificati per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei psr 2014-2022*”, messa a punto

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire investimenti senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività, oppure nel caso in cui l’investimento si renda necessario per adeguamenti alle norme vigenti. L’acquisto di ulteriori beni analoghi a quelli già presenti nell’Azienda, non è considerata una sostituzione di beni.

dalla Rete Rurale Nazionale (RRN),”.

Alla domanda di sostegno deve essere allegato il foglio di calcolo previsto dalla metodologia in argomento, elaborato dal soggetto richiedente.

Per la descrizione della metodologia e la determinazione dei costi si rimanda alla documentazione aggiornata disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>

La percentuale (%) di spese generali derivante dal foglio di calcolo sopra richiamato non potrà tuttavia superare i seguenti massimali:

- 12%, se l'azione prevede esclusivamente la realizzazione di opere e/o l'installazione di impianti tecnologici di produzione;
- 6%, se l'azione prevede esclusivamente l'acquisto di macchine, attrezzature, impianti mobili e altre dotazioni della stessa natura.

Se l'azione include entrambe le suddette tipologie di investimento, si applica il massimale collegato a quella prevalente in termini di spesa ammissibile.

La percentuale delle spese generali autorizzate al pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo.

Il sostegno relativo alle spese generali riconosciuto in sede di concessione deve essere pertanto rideterminato alla conclusione del progetto, elaborando nuovamente il previsto foglio di calcolo in funzione delle spese effettivamente sostenute.

L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, è rimodulato nel caso in cui la spesa riferita all'investimento ammesso al finanziamento sia poi oggetto di variazioni in diminuzione (economie/modifiche minori/varianti), ovvero nel caso in cui, a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento di saldo, la spesa complessiva ammessa al pagamento, sulla quale sono state calcolate le spese generali, risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta.

Il compenso calcolato con questa modalità comprende tutte le spese generali indicate nel presente paragrafo e costituisce in ogni caso un costo di riferimento, per cui il contributo ad esso collegato è liquidato al beneficiario in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Opere strutturali

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda, fermo restando eventuali deroghe previste dal presente Avviso.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori. Fermo restando le deroghe consentite e di seguito indicate per la documentazione di pertinenza

Laddove di applicazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà essere dimostrato che sia stato adottato dall'Organo preposto il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui all'articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, così come disciplinato dall'art.8 commi 12 e 13 della L.R. 1/2020. Pertanto, qualora ricorrano le condizioni per l'attivazione di procedure autorizzative che prevedano l'indizione di una conferenza di servizi di cui alla L. 241/90, la cantierabilità è acquisita contestualmente alla conclusione dell'iter autorizzativo avviato.

Quanto sopra, fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno.

In applicazione della suddetta deroga la cantierabilità del progetto deve essere comunque acquisita e dimostrata in data antecedente alla data di presentazione della prima domanda di pagamento (saldo o anticipo se richiesto), pena la decadenza e revoca dell'aiuto.

Qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata l'avvenuta presentazione all'Organo competente, ove necessario per la cantierabilità del progetto, della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire/Procedimento Unico.

In ogni caso dovrà essere presentata una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del professionista incaricato di redigere il progetto in cui siano elencati tutti i titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente per la dimostrazione della cantierabilità del progetto e gli estremi del protocollo della richiesta presentata agli enti competenti per il rilascio della documentazione necessaria per la realizzazione dell'investimento.

Nel caso di opere da realizzarsi con C.I.L.A., S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera, al momento della presentazione della domanda di sostegno, può essere prodotta la sola dichiarazione congiunta di cui al capoverso precedente.

Nel caso di progetti per i quali è necessario acquisire il Permesso a Costruire la richiesta non può essere presentata, pena la non ammissibilità, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione delle domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato, competente nel settore specifico, all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

Nel caso di progetti di investimento che prevedono il solo acquisto di attrezzature o dotazioni, i documenti attestanti, ai sensi di legge, l'agibilità per i locali destinati all'installazione delle dotazioni e/o attrezzature, potranno essere acquisiti e trasmessi agli uffici istruttori entro il termine massimo della conclusione delle procedure di istruttoria di ammissibilità, pena l'inammissibilità al sostegno.

Titolo a disporre

I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per un periodo che vada dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale.

I titoli a disporre ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà: nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell'investimento.

- contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

I titoli a disporre e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato.

In deroga a quanto sopra: è possibile l'integrazione a valore dei titoli già in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, che dovrà avvenire con l'aggiornamento del fascicolo e la produzione formale degli stessi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi alla notifica dell'ammissione al sostegno della domanda di aiuto, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall'aiuto concesso.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità;
- l'IVA
- altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- spese per lavori in economia;
- acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature e arredi da ufficio;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento di saldo, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse al progetto realizzato;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito dell'intervento conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda;
- opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- demolizioni/rimozioni di materiale in caso di opere edili;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese di noleggio di macchine e attrezzature;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del richiedente del contributo;
- spese di perfezionamento e costituzione di mutui/prestiti;
- spese relative ad investimenti considerati spese correnti della gestione annuale dell'impresa;
- spese relative ad investimenti da realizzare, diversi dagli investimenti strutturali per i quali è richiesta l'immediata cantierabilità, che alla data della presentazione della domanda di sostegno risultassero privi del certificato di agibilità;
- acquisto di motrici di trasporto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- spese viaggi, spese trasporto uve;

- spese per brochures, opuscoli;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc...
- spese connesse alla realizzazione di attività di somministrazione, preparazione o cottura di cibi (forno, piastre, fornelli, affettatrici, freezer, ecc);
- spese di mero abbellimento e qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento/azione che si intende realizzare.

Sul punto si fa anche ulteriore richiamo, a quanto indicato, alle Istruzioni operative Agea OP n. 18 del 12 febbraio 2025 (www.agea.gov.it).

Interventi di mera sostituzione

Gli investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili al sostegno.

Non sono ammissibili al finanziamento gli investimenti di mera sostituzione ovvero investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza migliorare la tecnologia esistente, il rendimento globale dell'impresa o il suo adattamento alle esigenze del mercato.

In tali termini, ai fini del presente avviso *mera o semplice sostituzione* è da intendersi quale l'intervento che non disponga l'aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o che non modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbia almeno 30 (trenta) anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di *mera sostituzione* sono dunque intesi quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, ma senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico certificato o la protezione dell'ambiente.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;

- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento, ovvero delle sue destinazioni di funzionalità al complesso delle attività aziendali.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Ragionevolezza e congruità delle spese

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza ad:

- **Ricorso ai costi di riferimento**

Ai fini della dimostrazione e della verifica della congruità e ragionevolezza della spesa, il richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, e l'ufficio istruttore, in sede di controllo, utilizzano, nel caso di realizzazione di alcune tipologie di manufatti rurali destinati all'esercizio delle attività agricole - successivamente specificati - il costo di riferimento, (costo massimo ammissibile); tale costo è determinato imputando i dati qualitativi e quantitativi, desumibili dal progetto e dai relativi allegati tecnici, nell'applicativo: "*Costi di riferimento per la realizzazione di manufatti a servizio delle attività agricole*" calcolato conformemente alla metodologia approvata con la Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024.

L'applicativo per il calcolo del costo di riferimento di tipologie di fabbricati rurali è accessibile al link:

<https://agricoltura.regione.lazio.it/>

Il richiamato strumento deve essere utilizzato per le verifiche relative alla realizzazione di manufatti rurali di nuova costruzione, ad un solo piano, a servizio delle attività agricole, limitatamente alle seguenti tipologie:

- magazzini e ricovero macchine e attrezzature,
- cantine e opifici in genere con o senza zone uffici e commercializzazione prodotti.

Dove detti costi di riferimento non fossero applicabili, ai fini della predisposizione dei computi metrici si fa riferimento, per quanto di pertinenza, al seguente strumento: *Prezzario delle opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio*, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 14.04.2023, pubblicata sul BURL n. 32 del 20 aprile 2023 per tutte le tipologie di manufatti diversi da quelli ricompresi nei costi di riferimento;

Per le opere edili e le lavorazioni non rintracciabili nei pertinenti prezzari regionali, deve essere prodotto lo specifico "nuovo prezzo", supportato da una dettagliata analisi dei costi, predisposta e sottoscritta dal tecnico progettista seguendo lo schema per la formazione dei prezzi previsto nella citata Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio. I nuovi prezzi devono essere inseriti nel computo metrico e contraddistinti con la sigla NP. Non sono ammissibili "nuovi prezzi" relativi a lavorazioni e/o voci di costo individuabili nei prezzari regionali.

Per la determinazione delle spese generali si rimanda a quanto riportato nel pertinente paragrafo del presente bando pubblico.

• **Confronto tra preventivi:**

In caso di acquisizione di beni materiali (quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura) e servizi non compresi non compresi nell'ambito degli strumenti di cui al paragrafo precedente, si procede con il confronto di almeno tre preventivi di spesa.

I Preventivi devono essere confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.

Nel merito della documentazione:

- è necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente (lettera commerciale), da inviare separatamente ad ogni singolo fornitore, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità del preventivo stesso;
- la richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta del timbro e la firma per ricevuta della ditta offerente, od altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo.
- per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX o posta elettronica ordinaria;
- la richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente, immediata e senza sottintesi;
- i preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte;
- dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e/o per costi/benefici;
- le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo);
- i tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre ditte costruttrici, non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici;
- i preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro: si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione);
- i tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera;

Inoltre, nei preventivi redatti su carta intestata dovranno essere indicati:

- la data di emissione del preventivo;
- dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura che devono essere compatibili con il termine di esecuzione del progetto;
- timbro, se in possesso dell'Azienda, e firma per esteso e leggibile della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

Per ogni singolo bene oggetto di procedura di selezione basata su preventivi dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e/o dal tecnico competente.

Il richiedente, inoltre, deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi.

Si precisa che, in applicazione del principio di economicità (cfr. Corte dei Conti Europea Relazione speciale n. 22/2014 «Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE») che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento giusto al prezzo più vantaggioso, la spesa considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari.

Laddove non sia presente la terna di preventivi o qualora si dovesse riscontrare la necessità di acquisirne di altri al fine di verificare la congruità della spesa, i preventivi possano essere oggetto di integrazione anche con data successiva alla presentazione della domanda di aiuto. In tal caso lo scambio delle lettere commerciali può essere datato anche successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La definitiva mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e la non finanziabilità dell'investimento oggetto della domanda di aiuto.

Per i preventivi, il richiedente dovrà inoltre presentare ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47:

- a) dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda che richiede l'accesso all'aiuto e la Ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- b) dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- c) dichiarazione che attesti che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

• **Valutazione tecnica indipendente dei costi**

La presenza dei tre preventivi non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene. Ciò si verifica in caso di macchinari o attrezzature coperte da brevetto industriale con distribuzione esclusiva su un dato territorio da parte di una sola azienda, o di completamento di impianti esistenti per i quali non è possibile il confronto tra diverse offerte. In tali casi, oltre alla presenza del preventivo unico, la ragionevolezza dei costi dovrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo, contenente: la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative similari più vicine, la congruità economica della spesa richiesta. Nel caso in cui un bene coperto da brevetto dovrà essere allegata anche copia del brevetto.

ARTICOLO 4

Demarcazione tra intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti e Sviluppo Rurale

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto MASAF 635212 del 02 dicembre 2024 al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, sono stabiliti specifici criteri di demarcazione tra gli interventi finanziati

nell'ambito dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti e quelli finanziati con altri fondi dell'Unione Europea.

Tale demarcazione, di cui all'Allegato I al DM, è attuata tramite demarcazione per sistema di controllo. La condizione di verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento è effettuata attraverso il sistema informativo basato sul fascicolo aziendale su piattaforma informatica Agea.

Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all'intervento settoriale degli Investimenti del Settore vitivinicolo, di cui al presente Avviso, non ha ottenuto il finanziamento per il medesimo investimento sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Lazio 2023-2027.

ARTICOLO 5

Dotazione finanziaria e agevolazioni previste

La dotazione finanziaria relativa all'attuazione regionale della misura Investimenti per la campagna 2025/2026, fermo restando la copertura prioritaria delle domande di aiuto biennali per la campagna 2024/2025 già autorizzate al finanziamento per fine lavori in competenza 2026, è quanto disposto con il Decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 17620 del 15 gennaio 2025, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026, assegnata nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, che riporta la dotazione di euro 1.223.620,00.

Per i saldi delle domande di aiuto biennali, con fine lavori al 2027, l'importo è quanto sarà indicato dal Decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'assegnazione di fondi a tale annualità.

Per tali assegnazioni è comunque fatto richiamo alla possibilità di procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Avviso in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura come risultante dalle attività di monitoraggio e di sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nell'ambito delle altre misure di sostegno del settore vitivinicolo.

Ai sensi delle disposizioni all'articolo 5, comma 5 del Decreto n. 635212 del 12 dicembre 2024, l'aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

Intensità del sostegno

L'intensità dell'aiuto è indicata nella misura massima del **40%** della spesa ammessa.

Sono inoltre fissati i seguenti limiti:

- **Domande di aiuto ANNUALI** (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 30 giugno 2026)
 - **Euro 200.000,00** quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all'aiuto pari ad euro 500.000,00;
 - **Euro 10.000,00** quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all'aiuto pari ad euro 25.000,00;
- **Domande di aiuto BIENNALI** (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 31 maggio 2027)

- **Euro 400.000,00** quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all'aiuto pari ad euro 1.000.000,00;
- **Euro 10.000,00** quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all'aiuto pari ad euro 25.000,00;

Si evidenzia che in caso di interventi non frazionabili e con importo di spesa richiesta superiore a quello desumibile dal limite dell'aliquota di aiuto massima, l'importo eccedente può essere inserito in domanda di sostegno ma non può essere oggetto di ammissione alla contribuzione di aiuto. In tale caso gli impegni e obblighi in caso di ammissione al sostegno della Domanda all'aiuto sono comunque estesi all'intero importo dell'investimento.

ARTICOLO 6

Domanda di aiuto

Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale SIAN

La Domanda di aiuto può essere presentata solo mediante funzionalità di rilascio su piattaforma SIAN messa a disposizione da OP Agea.

Il richiedente/beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti sono registrati sul portale Sian.

Adempimenti relativi al Fascicolo aziendale del richiedente

I soggetti interessati al sostegno previsto per gli Investimenti devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

I soggetti interessati al sostegno, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono essere in possesso dei requisiti necessari e obbligatori per accedere agli Investimenti, pena la non ammissibilità all'aiuto.

Non può essere addebitata all'OP Agea e/o alla Regione la responsabilità della mancata presentazione della domanda qualora ciò derivi da cause correlate alla gestione del Fascicolo aziendale ed emerga, che queste, sono conseguenti ad una mancata tempestività, da parte del soggetto interessato, nell'adoperarsi in tempo utile al rispetto dei termini disposti per la presentazione delle domande di aiuto.

Presentazione Domande di aiuto

Nella campagna 2025/2026 al sostegno degli Investimenti per la Regione Lazio è prevista la possibilità di presentazione di una singola domanda di aiuto:

- per un progetto di **durata annuale**,

con termine ultimo lavori, pagamento delle spese e presentazione della domanda di pagamento di saldo entro la data del 30 giugno 2026;

oppure

- per un progetto di **durata biennale**

con termine ultimo lavori e pagamento delle spese alla data del 31 maggio 2027.

Solo in caso di domanda di aiuto per un progetto di durata biennale dovrà essere indicata la scelta della forma di erogazione dell'aiuto, che potrà essere:

- a) con pagamento al saldo dei lavori, a seguito di presentazione della prevista Domanda di pagamento di saldo entro il termine indicato del 31 maggio 2027;

oppure:

- b) con un pagamento in forma anticipata, nella misura dell'80% del contributo ammesso, previa presentazione nell'annualità 2026 di una Domanda di pagamento e di una polizza di garanzia fideiussoria per il 110% dell'importo dell'anticipazione, con successiva liquidazione del saldo, al netto dell'anticipo ricevuto, ad avvenuta realizzazione del progetto e presentazione della prevista Domanda di pagamento di saldo, entro il termine finale del 31 maggio 2027.

Le domande di pagamento dell'anticipo dovranno essere presentate nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche fornite dalla Regione e dall'Organismo pagatore AGEA per l'annualità di riferimento.

Per le domande di aiuto biennali ritenute ammissibili con richiesta di pagamento di anticipo e collocate in posizione utile nella graduatoria, l'Amministrazione si riserva di stabilire, in ragione dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intero intervento di sostegno del settore vitivinicolo e nell'intento di massimizzare l'utilizzazione delle risorse comunitarie, di procedere al pagamento dell'anticipo nel rispetto delle disposizioni recate dal presente bando pubblico ovvero, nel caso di insufficiente disponibilità, di procedere all'ammissione al solo pagamento a saldo finale.

La modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale Sian è definita dalle Istruzioni operative Op Agea n. 18 del 12 febbraio 2025 (www.agea.gov.it).

Termini della presentazione delle domande di aiuto

Ai sensi del Decreto del Ministro n. 635212 del 2 dicembre 2024, **il termine per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2025/2026 è fissato al 30 APRILE 2025.**

L'applicativo per la presentazione delle domande di aiuto, predisposto in ambito Sian, non permetterà la compilazione delle stesse oltre i termini sopra disposti, salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal MASAF.

Nell'ambito del progressivo incremento della gestione documentale informatizzata con la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione in favore del documento informatico, dalla campagna 2024/2025, l'OP Agea ha previsto il caricamento del PDF (Upload) dei preventivi e della documentazione dichiarata allegata alla domanda di aiuto.

Per i preventivi, in sede di compilazione della domanda di aiuto, su piattaforma informatica, è stata creata appositamente una sezione nella quale dovranno essere riportati, per singolo investimento, i riferimenti dei preventivi (Ditta offerente e data emissione) e dovranno essere caricati i corrispondenti PDF dei preventivi e la documentazione ad essi correlata e necessaria ai fini dell'istruttoria. Successivamente, nella fase di inserimento di ogni singolo investimento e della relativa spesa e contributo richiesto, dovranno essere associati i relativi preventivi. Il caricamento del PDF dovrà essere eseguito anche per la

documentazione dichiarata al quadro “N” della domanda di aiuto.

Qualora non sia possibile eseguire il suddetto caricamento, l’inoltro della documentazione agli uffici competenti all’istruttoria dovrà avvenire in allegato alla trasmissione della domanda rilasciata, indicando nella trasmissione il malfunzionamento rilevato. Medesima procedura dovrà eseguita per la rimanente documentazione richiesta o per quella la cui tipologia e dimensioni non permettono il caricamento.

Modalità di trasmissione all’ente istruttore.

La domanda di aiuto rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente e corredata di copia del documento di identità valido al momento della domanda, degli allegati e di tutta documentazione prevista e richiesta e non caricata su piattaforma di domanda, deve pervenire, a cura del richiedente o suo delegato, entro la data del 15 maggio 2025 alla REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

agricoltura@pec.regione.lazio.it

Ciò al fine di consentire la necessaria attivazione della fase di istruttoria di ammissibilità al sostegno.

Con successiva disposizione, in sede di comunicazione di partecipazione agli interessati dell’avvio del procedimento, sarà data comunicazione del centro di responsabilità competente alle istruttorie. in ordine alle valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato) qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero e il tipo dei documenti allegati alla domanda di aiuto.

La mancata trasmissione agli uffici regionali della Domanda, completa degli allegati previsti e richiesti comporta l’esclusione della domanda e la non ammissibilità all’aiuto.

A tutela dei Fondi unionali, ai sensi delle indicazioni dell’Organismo pagatore AGEA IO n. 18 del 12.02.2025 (www.agea.gov.it), nell’ambito dei progetti biennali con richiesta di un pagamento anticipato, laddove dovesse risultare che il richiedente ha percepito, nelle campagne precedenti, contributi a titolo di anticipo per i quale si è reso necessario attivare le procedure di recupero e successive escussioni di polizza, la Regione potrà valutare di ammettere il progetto biennale 2025/2026 proposto, se ammissibile al sostegno, senza l’erogazione dell’anticipo.

Parimenti, laddove dovesse risultare che il richiedente ha percepito, per la campagna precedente, un contributo a titolo di anticipo per un progetto biennale ancora in fase di realizzazione, la Regione, prima di accogliere la richiesta di un ulteriore pagamento anticipato per il nuovo progetto biennale, potrà effettuare le verifiche utili a conoscere lo stato di avanzamento dei lavori del progetto ancora in corso di realizzazione (per esempio l’acquisizione dei documenti attestanti l’inizio lavori, oppure i DDT consegna dei beni possono essere ritenuti utili ai fini della verifica) al fine di valutare di ammettere il progetto biennale proposto, se ammissibile al sostegno, ma senza l’erogazione dell’anticipo.

ARTICOLO 7

Modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni regionali di attuazione del sostegno per la campagna 2025/2026 della Regione Lazio, riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione (Determinazione dirigenziale).

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'OP Agea, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Le domande presentate/trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono valide e ricevibili e non saranno sottoposte ai successivi controlli istruttori di ammissibilità all'aiuto.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà dati presenti nel Fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

Nelle domande di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'indirizzo PEC del richiedente.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

Per le disposizioni di cui sopra, la mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati ed al rilascio della domanda di aiuto.

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all'OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, una volta che l'Amministrazione ha effettuato le attività di sua competenza previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

Impegni, obblighi e vincoli - Sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario assume in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale Sian (www.sian.it).

Il richiedente che sottoscrive la domanda di aiuto deve:

- a) comunicare le eventuali variazioni al Fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;

- b) integrare la domanda stessa, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
- c) in caso di opere edili, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento deve garantire che gli investimenti, relativi alla domanda di aiuto presentata, siano "cantierabili" alla data di presentazione della stessa domanda di aiuto.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori. Fermo restando le deroghe consentite e di seguito indicate per la documentazione di pertinenza. Laddove di applicazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà essere dimostrato che sia stato adottato dall'Organo preposto il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui all'articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, così come disciplinato dall'art.8 commi 12 e 13 della L.R. 1/2020. Pertanto, qualora ricorrano le condizioni per l'attivazione di procedure autorizzative che prevedano l'indizione di una conferenza di servizi di cui alla L. 241/90, la cantierabilità è acquisita contestualmente alla conclusione dell'iter autorizzativo avviato.

Quanto sopra, fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno. In applicazione della suddetta deroga la cantierabilità del progetto deve essere comunque acquisita e dimostrata in data antecedente alla data di presentazione della prima domanda di pagamento (saldo o anticipo se richiesto), pena la decadenza e revoca dell'aiuto.

Qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata l'avvenuta presentazione all'Organo competente, ove necessario per la cantierabilità del progetto, della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire/Procedimento Unico.

In ogni caso dovrà essere presentata una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del professionista incaricato di redigere il progetto in cui siano elencati tutti i titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente per la dimostrazione della cantierabilità del progetto e gli estremi del protocollo della richiesta presentata agli enti competenti per il rilascio della documentazione necessaria per la realizzazione dell'investimento.

Nel caso di opere da realizzarsi con C.I.L.A., S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera, al momento della presentazione della domanda di sostegno, può essere prodotta la sola dichiarazione congiunta di cui al capoverso precedente.

Nel caso di progetti per i quali è necessario acquisire il Permesso a Costruire la richiesta non può essere presentata, pena la non ammissibilità, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione della domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato, competente nel settore specifico, all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

Nel caso di progetti di investimento che prevedono il solo acquisto di attrezzature o dotazioni, i documenti attestanti, ai sensi di legge, l'agibilità per i locali destinati all'installazione delle dotazioni e/o attrezzature, potranno essere acquisiti e trasmessi agli uffici istruttori entro il termine massimo della conclusione delle procedure di istruttoria di ammissibilità, pena l'inammissibilità al sostegno;

- d) identificare gli investimenti mediante contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento al regolamento ed alla campagna di riferimento, ovvero solo nel caso in cui risulti impossibile munire di contrassegno il bene, fornire l'evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura;
- e) realizzare ed ultimare il progetto ammesso all'aiuto e presentare la domanda di pagamento di saldo inderogabilmente entro e non oltre i termini indicati dalle disposizioni nazionali di Agea Op (Istruzioni operative Agea Organismo pagatore n. 18/2025 disponibili sul sito istituzionale www.agea.gov.it) pena l'esclusione dal sostegno Investimenti per un periodo pari a tre anni;
- f) di mantenere per i cinque anni, dalla data del pagamento del saldo, gli investimenti realizzati e acquistati nell'ambito dell'intervento degli Investimenti e di rispettare il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per le quali il richiedente deve impegnarsi a dare comunicazione tempestiva agli uffici regionali competenti;
- g) per le eventuali modifiche del progetto, rispetto a quanto approvato inizialmente, rispettare le procedure definite negli appositi paragrafi dedicati alle varianti e modifiche minori, pena la non ammissibilità della modifica apportata e della spesa correlata.

Dichiarazioni del richiedente.

Il richiedente/beneficiario, con la presentazione della domanda di aiuto deve dichiarare:

- 1- che gli investimenti oggetto della domanda non costituiscono mera sostituzione di quanto già presente in azienda;
- 2- di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- 3- che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici o beneficiario di regimi di aiuto nazionali;
- 4- di non aver percepito per le operazioni ad investimento riportate nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 1308/2013 e art. 58 paragrafo 1 lettera k del regolamento UE 2021/2115;
- 5- che gli investimenti oggetto della domanda non beneficino di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto finanziato con il FEASR;
- 6- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- 7- di avere preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i.;
- 8- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- 9- di garantire il possesso delle risorse tecnico-professionali. La dichiarazione dovrà essere redatta in rapporto alla tipologia e complessità del progetto da realizzare. Per i progetti complessi, la capacità tecnico-professionale può essere dimostrata dalle risorse umane e tecniche di cui si

avvale il richiedente per la realizzazione del progetto stesso, inoltre, si potrà fare riferimento anche alla eventuale esperienza assunta dal richiedente nell'ambito della realizzazione di progetti di pari complessità. Dalla dichiarazione si deve evincere che il richiedente dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;

- 10- di possedere le risorse economiche-finanziarie⁶ tali da permettere la realizzazione ed il completamento dell'investimento proposto, nei termini previsti. Deve essere dimostrata la capacità di far fronte alla gestione amministrativa del progetto, in altri termini che l'organizzazione aziendale possiede le caratteristiche per conseguire i risultati del progetto d'investimento. Tale capacità amministrativa può essere dimostrata anche tramite indicazione delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale e delle risorse umane a disposizione;
- 11- correlato al punto precedente (10): di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. Tale condizione deve permanere fino alla completa realizzazione del progetto ammesso al finanziamento, pena la revoca dell'aiuto concesso;
- 12- di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei regolamenti UE n. 2018/273 s.m.i. e UE n. 2018/274 s.m.i., nell'ultima campagna, ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- 13- di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla presentazione delle già menzionate dichiarazioni obbligatorie, ovvero di non aver presentato dette dichiarazioni per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- 14- di essere a conoscenza che la mancata presentazione della Domanda di pagamento saldo, ossia a mancata presentazione della istanza di rinuncia all'aiuto nei trenta giorni che precedono il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, comporta l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'intervento Investimenti e, qualora sia stato percepito l'anticipo del contributo, contestuale attivazione delle procedure di recupero indebito;
- 15- di non essere impresa in difficoltà (dichiarazione).

Allegati alla domanda di aiuto.

Di seguito si riporta la documentazione richiesta in allegato alla domanda di aiuto:

- la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- allegato per la dichiarazione delle P.M.I. (allegato);
- i punteggi richiesti ai fini della graduatoria;
- autodichiarazione "Criteri di priorità";
- allegato per la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (allegati a, b, c);
- allegato per la dichiarazione in merito alla conduzione, ovvero non conduzione, a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli (allegato);

⁶ Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, oppure per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito.

- nel caso di strutture non di proprietà, l'assenso della proprietà per l'esecuzione delle opere e la disponibilità delle stesse strutture per un periodo di durata maggiore dell'impegno quinquennale;
- copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni, per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- nel caso di opere strutturali, occorre allegare i titoli abilitativi previsti ai punti precedenti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni attuative.
- In applicazione della suddetta deroga la cantierabilità del progetto deve essere comunque acquisita e dimostrata in data antecedente alla data di presentazione della prima domanda di pagamento (saldo o anticipo se richiesto), pena la decadenza e revoca dell'aiuto.
- A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale, regionale e comunale ed essere in possesso di codice di attribuzione ICQRF.
- Nel caso di progetti di investimento che prevedono il solo acquisto di attrezzature o dotazioni, i documenti attestanti l'agibilità ai sensi di legge per i locali destinati all'installazione delle dotazioni e/o attrezzature potranno essere acquisiti e trasmessi agli uffici istruttori entro il termine massimo delle procedure di istruttoria di ammissibilità, pena la pronuncia di inammissibilità al sostegno.
- Documentazione che possa attestare che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto, per il quale si chiede l'ammissibilità al contributo, sia attuato e realizzato nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto in modo efficace ed entro i termini disposti dalla Regione/PA e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà.

Tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:

- per le società di capitali: copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, copia della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero del Revisore legale dei conti,
- per le Ditte diverse dalle Società di capitale, ovvero le Imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno (Collegio Sindacale, Revisore dei conti legale società di revisione) e che operano in regime di contabilità ordinaria oppure in regime di contabilità semplificata: la presentazione di una dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria rilasciata da Istituto bancario, o da compagnia di assicurazione, oppure da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, di cui si allega fac-simile (allegato);
- Dichiarazione che l'impresa non sia una impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine dovrà essere allegata autocertificazione sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 relativa alla verifica di impresa in difficoltà rilasciata, ove previsto, dal professionista competente o dal rappresentante legale della Ditta, o soggetto responsabile della tenuta della contabilità. Allo scopo è stato predisposto un fac-simile di dichiarazione (allegato);
- Relazione tecnica ai fini della descrizione dell'investimento, nella quale dovrà essere riportata la storia dell'impresa richiedente e stato attuale, le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà essere rappresentata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'Azienda vitivinicola, l'adeguamento della stessa alla domanda del mercato e conseguente

aumento della competitività. La tipologia di investimenti, oggetto della domanda di aiuto, dovrà essere descritta con chiarezza e nel dettaglio, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione. Dovrà, altresì, essere indicato per ogni singola operazione propedeutica alla realizzazione del progetto finale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione. Al presente Avviso è allegato uno “schema-relazione” che potrà essere utilizzata come linea guida per redigere la relazione iniziale. (allegato).

La relazione tecnica, redatta in modo puntuale e dettagliato e sottoscritta a termini di legge dal tecnico competente in materia e dal legale rappresentante della ditta beneficiaria della domanda, dovrà contenere i riferimenti indicati nel modello allegato alle presenti istruzioni operative, in sintesi:

- descrizione dell’Azienda (es: superficie agricola coltivata, unità lavorative, quantità produzione, varietà coltivate, capacità di stoccaggio, produzione vino-spumante in litri e n. bottiglie) anche in riferimento alla tipologia di progetto ad Investimenti che si intende realizzare,
 - prospettive di sviluppo,
 - analisi del mercato e relative strategie,
 - descrizione dettagliata di ogni singola operazione, motivazione dell’investimento proposto, obiettivo economico, miglioramento aziendale a seguito dell’investimento proposto, localizzazione dell’investimento, costo di realizzo, tempistica di realizzazione (annuale/biennale),
 - quadro economico generale del progetto proposto;
- Layout aziendale, quale rappresentazione grafica con l’esatta ubicazione di ogni singolo investimento all’interno dell’ambiente di destinazione; nel Layout saranno indicati la localizzazione (comune e indirizzo) e gli estremi catastali (foglio, particella) del fabbricato oggetto d’intervento. Il Layout, pertanto, è riferito alla planimetria dei locali dello stabilimento (inviata all’Agenzia delle dogane, oppure all’ICQRF di competenza). L’Azienda tramite una funzionalità specifica del registro di cantina telematico (Sian) potrà acquisire la planimetria in formato grafico dello stabilimento unitamente alla registrazione dei recipienti (codice alfanumerico e capacità). Le attrezzature mobili non dovranno essere rappresentate graficamente ma solo con l’inventario;
 - Layout delle opere edili, relativo alla identificazione sugli elaborati grafici progettuali. Tramite tratteggio colorato verrà identificata la parte di investimento per il quale si richiede il contributo;
 - per le Aziende obbligate dalla normativa civilistica e fiscale alla tenuta di redigere l’inventario: inventario dei beni aziendali (per le attrezzature, marca e modello, per le cisterne/silos, numero e capacità, per le botti e barrique, capacità e numero);
 - Per le opere a preventivo: presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti, come già indicato all’articolo 3 del presente Avviso cui si rimanda;
 - Per i preventivi, il richiedente dovrà inoltre presentare ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47:
 - dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l’Azienda che richiede l’accesso all’aiuto e la Ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
 - dichiarazione che attesti che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli

sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

- Perizie asseverate⁷ o riferimenti a Prezzari regionali, se di pertinenza;
- Per le opere strutturali (opere a misura) presentazione atti progettuali: computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa nei prezzari ufficiali, elaborati grafici, disegni, Layout (cfr. punto n), piante, sezioni.
- Per investimenti sui fabbricati: elaborati grafici (planimetria generale, schemi grafici e sezioni) con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico analitico.
- Qualora il richiedente intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, dovrà presentare una dettagliata relazione redatta da un tecnico abilitato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili.
- Gli ulteriori documenti previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali di attuazione del sostegno.

Nella domanda di aiuto sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione di mosto e/o vino (campagna 2023/2024 -2024/2025) e dichiarazione di giacenza (campagna 2023/2024) come previsto dai Reg. (UE) n. 2018/273 s.m.i. e (UE) n. 2018/274 s.m.i., ovvero l'impegno alla presentazione delle suddette dichiarazioni laddove, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i termini alla data di presentazione della domanda di aiuto non siano scaduti.

Erogazione dell'aiuto

In relazione a quanto previsto dalle presenti Disposizioni regionali, il richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto dichiara la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- richiesta di pagamento a collaudo (unica opzione per i progetti di durata annuale);

oppure

- richiesta di pagamento anticipato dell'80% del contributo ammesso subordinato alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo, con impegno alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le domande di aiuto/pagamento sono ricevibili solo ed esclusivamente se complete di tutti gli allegati richiesti e previsti dalle presenti Istruzioni operative e/o dalle presenti disposizioni ai fini della ricevibilità e dell'ammissibilità.

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato (CAA o tecnico delegato) è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda nelle forme previste dall' art.38 del DPR 445/2000 con in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea e relativa data di presentazione.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio

⁷ La dichiarazione dovrebbe avere il seguente tenore: *"nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione"*

telematico. La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione e viene dichiarata irricevibile.

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, la firma autografa del richiedente/Rappresentante legale sul modello cartaceo può essere sostituita con la firma digitale.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità, ai sensi del DPR 445/00, per tutte le dichiarazioni, vincolo, impegni ed obblighi in essa indicati.

Il richiedente, pertanto, si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato nella medesima domanda, e verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP Agea: la sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale Sian (www.sian.it).

ARTICOLO 8

Domande di rettifica

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica, per la campagna 2025/2026 non oltre i termini di presentazione della domanda, presso il CAA o presso il tecnico libero professionista abilitato, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche, ai dati delle domande di aiuto, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il richiedente circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

Pertanto, scaduti i termini di presentazione, non sarà possibile rettificare una domanda di aiuto.

ARTICOLO 9

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 635212/2024, sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità al finanziamento.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere posseduti, e quindi dimostrate dal richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Possono essere ammissibili a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità di seguito riportate, pari o superiore a 15 (quindici) punti.

Sono definiti i seguenti criteri di priorità con la relativa attribuzione dei punteggi di cui tener conto in fase di selezione delle domande di aiuto:

CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI

CRITERIO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO
EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE.	Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.	20 (venti)
IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI (AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DALLA LEGGE 15.12.2016, N. 229 E S.M.I. - ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. (UE) 1305/2013)	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15.12.2016, n. 229 e s.m.i. o in zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013).	17 (diciassette)
PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITA' RICONOSCIUTA	Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuta (DO e IG) per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.	17 (diciassette)
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERE A) e/o B) DEL DECRETO MINISTERIALE.	Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alle lettere a) e/o b) dell'articolo 3 del D.M. ovvero: a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione e/o b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.	16 (sedici)
GIOVANE IMPRENDITORE	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in Capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.	15 (quindici)
PRODUZIONI BIOLOGICHE CERTIFICATE AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE E ULTERIORI CERTIFICAZIONI SUI PRODOTTI, PROCESSI E IMPRESA	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.	15 (quindici)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		100

Per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente più giovane e, nel caso di ulteriore parità, alla domanda che risulta presentata prima.

Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato alla Domanda di aiuto ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

ARTICOLO 10**Graduatoria delle domande di aiuto - esiti di ammissibilità e finanziabilità.**

Completate le istruttorie di ammissibilità è prodotto l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Per i casi di parità di punteggio (ex-aequo) la priorità in graduatoria viene attribuita in funzione della età del richiedente con preferenza attribuita al richiedente anagraficamente più giovane.

Per la campagna 2025/2026 il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità è fissato dal DM 635212 del 2 dicembre 2024 alla data del 30 Novembre 2025.

La competente Area centrale della Direzione regionale provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili. La domanda di aiuto ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi, nell'esercizio finanziario e nella campagna di riferimento, decade automaticamente dall'inizio della campagna successiva.

Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria l'esito istruttorio è comunicato ai richiedenti. La comunicazione ai richiedenti degli esiti della fase di ammissibilità e di finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto, avviene con comunicazione trasmessa tramite PEC.

Le domande sono ammesse al finanziamento fino al raggiungimento del budget disponibile nell'ambito di ogni campagna di riferimento.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di domande di aiuto con esito positivo all'ammissibilità ma non finanziabile per assenza di fondi, qualora si presentino eventuali rimodulazioni e/o economie, la Regione potrà scorrere nella graduatoria fino ad esaurimento risorse.

ARTICOLO 11**Riconoscimento delle spese**

Ai sensi delle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore Agea n. 18 del 12 febbraio 2025 (www.agea.gov.it;) tutte le spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale.

La spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento di saldo.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta nel periodo di eleggibilità tramite l'emissione di

titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale.

La spesa deve essere comprovata e identificabile, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta riconducibile al bene acquistato e per la quale si chiede il contributo.

Non sono ammesse fatture la cui descrizione del bene non permette una immediata identificazione del singolo bene oggetto dell'acquisto.

Nelle fatture di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dovranno, inoltre, essere riportati, se emessi, i dati di riferimento del documento di trasporto.

Nelle fatture, di acconto e saldo, dovrà essere indicata, obbligatoriamente, la dicitura che permette di rilevare che la fattura è oggetto di rendicontazione nell'ambito del finanziamento unionale previsto per gli Investimenti.

La dicitura da indicare dovrà fare riferimento alla campagna 2025/2026 ed alla normativa unionale che prevede il sostegno: “Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp. 2025/2026”. È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi che le fatture (di acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Qualora la fattura non dovesse riportare la descrizione richiesta, pena la non ammissibilità della spesa collegata, è consentita l'integrazione elettronica della fattura, da unire e conservare all'originale della stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto per l'integrazione delle fatture elettroniche prive della predetta dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell'ADE⁸.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un **contrassegno indelebile e non asportabile** (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “Regolamento Ue n. 2021/2115 – art.58 – Sostegno agli Investimenti. Campagna 2025/2026” tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente anche a fini del rispetto degli obblighi e vincoli quinquennali Reg. UE 2022/126, articolo 11, par. 1).

Al fine di una corretta ed immediata tracciabilità delle spese sostenute, in particolare per i progetti di durata biennale, i pagamenti, riconducibili a tutte le transazioni effettuate per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, devono essere effettuate da un unico conto corrente che, in ogni caso, dovrà essere validato nel Fascicolo aziendale.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.BA., carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia

⁸ Il beneficiario del progetto deve realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme alla stessa con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile (reverse charge interno), nella circolare n. 14/E/2019;

- Il beneficiario dopo aver individuato dal menu a tendina il codice corrispondente all'integrazione reverse charge interno, selezionando il campo “dati aggiuntivi” e/o “integrativi” dovrà inserire nella sola parte descrittiva la dicitura di riferimento
- l'integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli altri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero).

postale, contanti etc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile al contributo unionale.

Il conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause inderogabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario opportunamente documentate e comunicate all'Organismo Pagatore Agea oltre che alla struttura regionale competente all'istruttoria della domanda.

ARTICOLO 12

Rinuncia all'aiuto

Ai sensi delle istruzioni dell'Organismo pagatore Agea, per la campagna 2025/2026 il beneficiario può presentare, telematicamente, l'istanza di rinuncia all'aiuto, nel rispetto delle condizioni sotto disposte ed esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità "on-line" messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

La presentazione telematica delle istanze di rinuncia all'aiuto, sia per i progetti di durata annuale e sia per i progetti di durata biennale (con o senza anticipo), deve avvenire inderogabilmente, ai sensi del DM non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo. Pertanto, non oltre il 31 maggio 2026 per i progetti di durata annuale, e non oltre il 30 aprile 2027 per i progetti di durata biennale.

Le istanze di rinuncia per le domande annuali e biennali, non presentate telematicamente oppure non presentate entro i suddetti termini, determineranno l'applicazione di una penale di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (punto 6, art. 6 del DM - art. 24-octies del D.lgs 188/2023) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

Le istanze di rinuncia, nell'ambito dei progetti biennali con pagamento dell'anticipo determinano l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (punto 2, art.6 del DM) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

In sede di inserimento dell'istanza di rinuncia per i progetti biennali con anticipo erogato, il compilatore potrà selezionare una delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali elencate nella stessa istanza. Il PDF della documentazione, che certifica le cause di forza maggiore o circostanze eccezionale invocate e dichiarate, dovrà essere caricato nella stessa istanza telematica.

Qualora non sia possibile il caricamento del PDF la documentazione dovrà essere trasmessa, all'ufficio regionale competente, contestualmente all'inoltro telematico dell'istanza di rinuncia.

Eventuali motivi ostativi, o richieste di integrazione di documenti, inerenti al riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, dovranno essere comunicati al beneficiario tramite PEC.

Per i progetti biennali con anticipo erogato, nel caso in cui non ricorrano le cause di forza maggiore e circostanze di forza maggiore, previste dalla normativa unionale, dovrà essere applicata, inderogabilmente, la penale di tre anni di esclusione dagli investimenti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza

In caso di domande biennali con erogazione dell'anticipo, contestualmente all'applicazione della suddetta penale, dovrà essere attivata le procedure di recupero, chiedendo la restituzione dell'importo garantito in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione n. UE n.2022/128 ed art. 28 del regolamento delegato 2022/127.

Pertanto, in sede di compilazione delle istanze di rinuncia per un progetto biennale con erogazione dell'anticipo, risulterà impostata in automatico la penale di tre anni di esclusione dal sostegno, questa non potrà essere modificata dal compilatore che dovrà solo prenderne visione e procedere con il rilascio della

istanza.

Le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionale possono essere invocate ai soli fini dell'applicazione della penale, per quanto attiene le procedure di recupero queste saranno attivate in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione n. UE n.2022/128 ed art. 28 del regolamento delegato 2022/127 (paragrafo recuperi).

Non sono autorizzate rinunce all'aiuto se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e/o se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Per ogni tipologia di progetto, annuale/biennale, la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo e della istanza di rinuncia nei termini previsti determina inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dal contributo a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

ARTICOLO 13 Modifiche minori

Le varianti ad un progetto iniziale per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione/PA vengono denominate "modifiche minori".

Le modifiche minori intervengono **esclusivamente sulle variazioni di spesa**, queste devono rientrare in un massimale del 10% (+/-) rispetto alla spesa complessiva ammessa all'aiuto.

Pertanto, le modifiche minori non possono intervenire sulla tipologia di azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

Le modifiche minori possono determinare una rimodulazione di spesa tra le azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento, necessaria nel caso in cui vi sia un aumento di unità acquistate, per un bene, alla quale dovrà corrispondere obbligatoriamente una riduzione di spesa per un altro bene, ciò nel rispetto della condizione per la quale in nessun caso può essere superata la spesa complessiva iniziale ammessa al finanziamento.

Il controllo per la rimodulazione di spesa avviene a livello di spesa complessiva sulla domanda di aiuto.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale dovrà essere valutata l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti e di quanto disposto dalle presenti DRA.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile al contributo. In tal caso dovrà essere verificato se la spesa non ammessa rende il progetto non funzionale rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, in tal caso si dovrà anche valutare se procedere alla revoca dell'aiuto.

ARTICOLO 14

Economie di spesa

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti ottenuti dal fornitore rispetto all'offerta iniziale.

La percentuale di sconto con il relativo importo dovrà risultare nella fattura allegata alla domanda di pagamento del saldo.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.

Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità acquistate non può essere ritenuta una economia di spesa.

Anche in tale contesto, qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto concetto di economia, ossia che l'economia rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, dovrà essere valutato, qualora il progetto non risultasse funzionale anche rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, se procedere alla revoca dell'aiuto.

Modifiche minori ed economie di spesa – differenze

In merito alle due diverse tipologie di variazioni - **modifiche minori ed economie di spesa** - si puntualizza quanto segue:

- modifiche minori: è possibile modificare l'importo della spesa inizialmente resa finanziabile entro una variazione del 10% che può essere rimodulata all'interno del progetto (rimanendo all'interno della stessa azione/intervento/sottointervento/dettaglio del sottointervento ammessa a finanziamento).
- economie di spesa: si vengono a determinare solo ed esclusivamente nel caso in cui siano presenti sconti/abbuoni, non hanno una % massima di variazione da rispettare ma l'economia di spesa non può determinare rimodulazione di spesa all'interno del progetto,
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non possono determinare alcun genere di variazioni sulle azioni/interventi/sotto interventi/dettaglio del sotto intervento,
- sia le modifiche minori e sia le economie di spesa non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione/PA, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fino alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo,

Qualora nella fase dei controlli amministrativi, contabili ed in loco si dovesse riscontrare che in sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo vi è stato un uso improprio dei suddetti concetti, oppure che la minor spesa sostenuta e richiesta con la domanda di pagamento saldo, rispetto alla spesa iniziale ammessa, non è determinata da modifiche minori o economie di spesa ma da una realizzazione parziale del progetto, per la quale deve intervenire apposita variante, la spesa non verrà ammessa al contributo.

In tale contesto, considerata intenzionale la difformità della domanda di pagamento di saldo da quanto previsto dalle norme in essere in materia di modifiche minori e/o economie di spesa, non potranno essere invocate le cause di forza maggiore.

Potrà essere altresì valutata la non ammissione dell'intero progetto al contributo UE, con conseguente adozione di tutte le azioni necessari, laddove le dichiarazioni sottoscritte, in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo ai sensi del DPR 445/00, risultano non corrispondenti a quanto riscontrato in sede di verifica (esempio: nel caso in cui sia indicato il flag di "economia" per permettere il rilascio della domanda ed in sede di istruttoria emerga che la minore spesa è dovuta ad una realizzazione parziale del progetto e non ad una economia).

ARTICOLO 15

Varianti

Disposizioni generali.

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo, il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente ad apportare modifiche all'operazione rispetto a quanto inizialmente approvata. Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate, comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Per le varianti che determinano una realizzazione parziale del progetto (di seguito denominate variante per recesso di singole azioni, oppure variante per annullamento di un singolo sotto interventi e/o dettaglio del sotto intervento), ai sensi di quanto previsto dal DM, l'accoglimento è subordinato alla sussistenza delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute tali a livello unionale e/o nazionale e solo se il progetto risulta essere funzionale e l'obiettivo generale raggiunto.

Per le altre tipologie varianti, oltre le cause di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute tali a livello unionale e/o nazionale, possono essere riconosciute ulteriori motivazioni purché imprevedute e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto e purché non determinino una realizzazione parziale del progetto rispetto a quanto inizialmente reso finanziabile.

Le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto, **non sono ammesse varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.**

Le varianti possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto **ed entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni che precedono il termine di scadenza** per il completamento e realizzazione dell'investimento e contestuale presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa ammessa per la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto stesso. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Al fine di poter eseguire una impostazione per la funzione telematica, in ambito Sian, sono rese le seguenti denominazione alle varianti che sono state individuate come di seguito indicato:

- *per i preventivi,*
- *per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento, realizzazione parziale di un progetto,*
- *per il recesso per singole azioni,*
- *per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*
- *per il subentro.*

Le istanze trasmesse oltre il termine sopra indicato, oppure presentate con modalità diversa da quella telematica, non saranno accolte.

Nell'istanza di variante telematica il compilatore dovrà indicare un dato (es: numero oppure altro riferimento univoco) utile per l'identificazione della istanza, la tipologia di variante ed una sintetica descrizione della stessa variante.

Per tutte le tipologie di varianti, dovrà essere eseguito il caricamento in formato .PDF della documentazione probatoria e necessaria a supporto della variante presentata⁹. Anche in tale contesto, qualora le dimensioni del file PDF non consentano di caricare tutta la documentazione, questa dovrà essere trasmessa in forma cartacea agli uffici regionali competenti a seguito della presentazione telematica della variante.

L'importo della spesa ammessa a finanziamento all'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto iniziale non potrà essere modificato in aumento in sede di inserimento della variante.

La procedura di inserimento telematico si conclude con il salvataggio e stampa dell'istanza. Eseguita la stampa dell'istanza, contenente il numero di protocollo e la data di rilascio, la stessa risulterà telematicamente resa all'ufficio regionale competente per la successiva istruttoria. L'istanza di variante così rilasciata, corredata della documentazione richiesta, entro 5 (cinque) giorni dal rilascio dovrà essere comunque inviata a cura del beneficiario ed esclusivamente tramite PEC agli uffici regionali competenti, per consentire le verifiche istruttorie.

La comunicazione di ammissibilità della variante presentata e la trasmissione al beneficiario dell'autorizzazione ovvero il diniego alla variante stessa avviene entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione agli uffici regionali competenti, da parte del beneficiario, della presentazione telematica dell'istanza di variante al progetto, completa di tutta la documentazione prevista e richiesta.

L'ufficio regionale competente potrà così visualizzare la variante proposta e, conclusa l'istruttoria della variante stessa, potrà accogliere, anche parzialmente, oppure rigettare la richiesta di variante.

La variante non può determinare una variazione della graduatoria di ammissione all'aiuto, che infici la finanziabilità della domanda stessa, in tal caso le varianti non sono ammesse. In sostanza, a seguito della variante il punteggio potrà risultare anche inferiore rispetto a quanto inizialmente attribuito alla domanda e far retrocedere di posizione la stessa dalla lista in graduatoria, ma la domanda dovrà rimanere nella fascia di finanziabilità.

Nel caso in cui l'istanza di variante non venga accolta, è confermata e valida l'istruttoria iniziale.

In caso di non accoglimento della richiesta di modifica le spese sostenute dal richiedente sono totale carico del beneficiario.

La variante proposta non potrà ritenersi valida fintanto che l'istruttoria non sia stata conclusa con esito positivo.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'istanza di variante, entro i termini fissati, rende l'istanza non ammissibile. Parimenti, la presentazione telematica dell'istanza eseguito in data successiva ai 60 (sessanta) giorni che precedono i termini nazionali/regionali disposti per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, rende l'istanza non ammissibile.

Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l'istanza di variante accolta.

Eccetto il caso di interventi strutturali, per i quali resta invariato l'obiettivo e la variante interessa i materiali quale modifica necessaria in corso d'opera, l'eleggibilità della spesa degli interventi, oggetto di variante decorre, in caso di esito positivo, dalla data di rilascio dell'istanza di variante.

In sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo non potranno essere rendicontati interventi e/o spese difforni da quanto ammesso in sede di istruttoria delle varianti. L'eventuale tentativo non permetterà il rilascio della domanda di pagamento saldo.

⁹ La documentazione, oggetto di trasmissione, è correlata alla tipologia di istanza presentata, se trattasi di una variante per azione etc. oltre ad una relazione che giustifichi la necessità di apportare la modifica, dovrà essere allegata la documentazione che permetta al funzionario istruttore di verificare la congruità del prezzo, mantenimento scopo finale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto. Nel caso in cui l'istanza di una variante sia dovuta a cause di forza maggiore il richiedente, per rendere ricevibile l'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto non autorizzata, la spesa riconducibile alla variante non sarà ammessa a contributo.

Qualora si dovesse accertare che la modifica non autorizzata inficia gli obiettivi iniziali per i quali il progetto è stato ammesso al sostegno, ossia se il progetto non risulterà funzionale, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza della domanda di aiuto e del provvedimento di concessione, oltre l'attivazione delle procedure di recupero indebito qualora sia stata erogato un anticipo.

E' opportuno rammentare che ogni qualvolta in sede di controllo in loco, amministrativo e contabile si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto dal dichiarante ai sensi del DPR 445/2000, la Regione/PA dovrà valutare se procedere per false dichiarazioni o attestazioni.

Descrizione delle varianti

1- Variante per preventivi

In considerazione che l'istruttoria iniziale, ove eseguita sui preventivi ai fini della verifica della congruità dei prezzi, costituisce uno dei requisiti essenziali ai fini della ammissibilità all'aiuto, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- a) se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;
- b) se determina da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.).
- c) in caso di impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato.

Per le casistiche indicate ai punti b) e c), la spesa ammessa non dovrà, per nessun motivo, essere maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale (minore offerta), la maggior spesa sostenuta sarà a carico del beneficiario.

La modifica dei preventivi dovrà essere opportunamente motivata e relazionata anche tramite una scheda tecnica tramite in cui, posti a confronto il bene sostituito con il nuovo bene, sia evidente il miglioramento ottenuto con la modifica in termini di requisiti e obiettivi prefissati, raggiunti e futuri. Eccetto per casistica indicata al punto a), ai fini della verifica della congruità dei prezzi è obbligo del beneficiario presentare nuovamente i tre preventivi.

2- Varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento (realizzazione parziale del progetto).

Tramite le istanze di variante per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto,
- modificare le azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio del sotto intervento rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto, la modifica permetterà di inserire o anche di annullare un singolo sotto interventi e/o dettaglio del sotto intervento, sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale.

- modificare il codice intervento/sotto intervento indicato in domanda di aiuto
- tramite tale tipologia di variante (realizzazione parziale del progetto) possono essere annullati singoli sotto interventi e/o dettagli del sotto intervento ma, come sopra già rilevato, solo per intervenute cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute tali dalla normativa unionale/nazionale e se l'obiettivo finale risulta, comunque raggiunto ed il progetto possa essere considerato funzionale.

3- Varianti per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi

Le istanze di variante per la rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sotto interventi prevedono la possibilità di variare il comune di localizzazione presso il quale verrà eseguito il progetto. In tali casi l'istanza deve essere corredata dei titoli di possesso per la nuova ubicazione.

4- Recesso per singole azioni

Con tale procedura l'annullamento dell'azione comporta, in automatico, l'annullamento degli *interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi* collegati all'azione eliminata. Anche tale tipologia di variante può essere presentata solo per intervenute cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute tali a livello unionale e/o nazionali e se l'obiettivo finale risulta, comunque raggiunto ed il progetto possa essere considerato funzionale.

5- Variante per subentro

L'istanza del subentro può essere accolta per comprovate cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, oppure per cause imprevedute e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

In particolare, è necessario verificare ed accertarsi che la necessità del subentro sia determinata da una o più condizioni non prevedibili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti ed i criteri di eleggibilità posseduti dal beneficiario originario.

Il subentro può avvenire solo se autorizzato ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, oppure il subentro sia stato effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca dell'aiuto concesso.

La revoca comporterà il recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10% (cfr. procedure di recupero anticipo).

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita garanzia/cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della garanzia/cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il soggetto che subentra diviene beneficiario dell'aiuto e assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

In caso di accoglimento del subentro e qualora sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia/cauzione fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia/cauzione originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. -Procedura delle garanzie informatizzate.

Nel Fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

Le procedure, le disposizioni operative e le disposizioni di applicazione sono quelle previste dalle Istruzioni operative n. 106 del 13 dicembre 2023 dell'Organismo Pagatore Agea (disponibili in area pubblica su www.agea.gov.it) cui si fa puntuale ed integrale rimando e richiamo.

ARTICOLO 16

Domande di pagamento anticipo

In ottemperanza a quanto disposto con il DM, l'anticipo può essere concesso per un importo pari all'80% del contributo dell'Unione ammesso all'aiuto ed al finanziamento degli Investimenti. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo

Il beneficiario che ha presentato una domanda di aiuto per un progetto biennale con richiesta di pagamento anticipato, a seguito della comunicazione di finanziabilità all'aiuto, potrà presentare la domanda di pagamento di anticipo secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande di pagamento di anticipo dovranno essere presentate telematicamente tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN denominato "Investimenti Vitivinicolo – Gestione Domande Pagamento" avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale).

In fase di compilazione della domanda di pagamento di anticipo il richiedente dovrà prendere visione e sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000 gli impegni contenuti nel modello "Impegno Anticipi".

La presentazione delle domande di pagamento di anticipo e la relativa liquidazione deve avvenire inderogabilmente entro e non oltre la campagna di riferimento della domanda di aiuto (2025/2026), quindi il definitivo pagamento al beneficiario da parte dell'Op Agea non può in alcun caso essere successivo al 15 ottobre 2026.

Per quanto sopra, e per consentire le procedure di verifica e liquidazione nei termini stabiliti, per la campagna 2025/2026 **le Domande di pagamento dell'anticipo dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 30 giugno 2026.**

Le domande di pagamento anticipo 2025/2026 non liquidate entro l'esercizio finanziario FEAGA 2026 (termina il 15 ottobre 2026) decadranno automaticamente.

EMISSIONE GARANZIA

Per procedere alla produzione del modello precompilato di garanzia a copertura dell'anticipo richiesto, occorre aver eseguito il rilascio della domanda di pagamento anticipo.

La produzione del modello precompilato è predisposta secondo quanto stabilito nella Circolare Agea n. 41 del 14 luglio 2011, tramite apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, denominato "Gestione Garanzie", avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale)¹⁰.

La produzione di tale modello precompilato di garanzia può essere effettuata direttamente anche dal richiedente, essendo il servizio disponibile sull'area pubblica del portale SIAN.

¹⁰ La stampa del modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, può essere effettuata inserendo nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, il CUAA del richiedente ed il numero identificativo della domanda di pagamento.

Il richiedente, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di pagamento anticipo deve, quindi, recarsi presso un Ente garante di sua scelta.

L'Ente Garante deve compilare il frontespizio del modello inserendovi i dati di propria competenza ed apponendovi il proprio timbro e la firma del legale rappresentante.

La garanzia deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n.41 del 19/02/2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell'elenco dell'IVASS.

Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni, a favore dell'OP Agea, gli enti garanti inseriti nell'apposito elenco agli atti dell'Agea.

ACQUISIZIONE E CONVALIDA DELLE GARANZIE.

La procedura di istruttoria, di seguito descritta ai fini della acquisizione e convalida delle garanzie e della successiva trasmissione all'OP Agea, sia delle garanzie e sia della domanda di pagamento di anticipo.

L'ufficio regionale competente:

- tramite applicativo SIAN (PGI) dalla: "*Gestione Dati Garanzie*" - settore: "*PNS Vino – Nuovo Regolamento*" Ufficio: "*Regione XXXX - PNS Vino – Gestione Garanzie Regionali*" accede alle funzioni per la verifica e la presenza, sul contratto di garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente e provvede ad imputare sull'apposita PGI¹¹, i dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

- provvede a richiedere alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente, la conferma di validità della garanzia e, una volta pervenuta la conferma, procede alla sua acquisizione a sistema. Il modulo per richiedere la già menzionata conferma deve essere stampato tramite l'apposita funzionalità predisposta nella PGI.

Le suddette procedure sono propedeutiche per la predisposizione degli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento anticipo.

Il mancato completamento della procedura afferente alle garanzie non permetterà la creazione dell'elenco di liquidazione anche se l'istruttoria della domanda di pagamento anticipo si è conclusa con la "proposta in liquidazione".

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea non sono accettate dall'OP Agea, pertanto, vengono restituite al contraente richiedente.

In caso di domanda di pagamento anticipo priva di idonea garanzia, o privo della relativa conferma, è comunicato al richiedente, a mezzo PEC, l'avvio delle procedure di revoca del provvedimento di concessione.

Le garanzie rilasciate in originale, su modello come sopra predisposto, devono pervenire insieme a copia della Domanda di pagamento anticipo rilasciata, all'ufficio regionale competente entro il 30 luglio 2026 in modo da consentire l'espletamento delle verifiche richieste entro il termine del 8 settembre 2026, disposto dall'OP Agea per la ricezione degli elenchi di liquidazione sulla competenza FEAGA 2026.

L'inoltro all'OP Agea delle garanzie, in modo difforme da quanto sopra indicato, non permetterà la liquidazione delle domande di pagamento anticipo.

Le domande di pagamento anticipo 2025/2026 non liquidate entro l'esercizio finanziario FEAGA 2026 (termina il 15 ottobre 2026) decadranno automaticamente.

¹¹ Per maggiori dettagli si deve fare riferimento alle Circolari dell'OP AGEA n. 18, prot. n. 697/UM del 19/03/2009, e n.27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 – Procedura delle garanzie informatizzate.

ARTICOLO 17**Termine esecuzione dei lavori, dei pagamenti**

Per le domande di aiuto con progetto investimenti di durata annuale (termine presentazione domanda di pagamento saldo) i progetti devono essere realizzati e conclusi, anche in termini di avvenuto pagamento delle spese e presentazione (rilascio informatico) della Domanda di pagamento del saldo, inderogabilmente entro il termine del 30 GIUGNO 2026

Per le domande di aiuto con progetto investimenti di durata biennale (termine presentazione domanda di pagamento saldo) i progetti devono essere realizzati e conclusi, anche in termini di avvenuto pagamento delle spese e presentazione (rilascio informatico) della Domanda di pagamento del saldo, inderogabilmente entro il termine del 31 MAGGIO 2027

La mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo, entro i suddetti termini, senza che sia intervenuta alcuna istanza di rinuncia (quest'ultima da presentarsi telematicamente entro e non oltre i 30 giorni che precedono i termini indicati ai precedenti capoversi) determinerà inderogabilmente la revoca dell'atto di concessione dell'aiuto, l'applicazione di una penale pari a **3 anni** di esclusione dal contributo previsto per gli Investimenti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza, oltre l'attivazione delle procedure di recupero, laddove risulta erogato un pagamento anticipato.

L'Ufficio regionale competente provvederà alla notifica al beneficiario interessato, all'OP Agea ed all'Ente garante, per quest'ultimo la notifica avviene a titolo di denuncia di sinistro, in caso di attivazione delle procedure di recupero.

ARTICOLO 18**Domande di pagamento del saldo progetti annuali/biennali 2025/2026**

La presentazione delle domande di pagamento a saldo deve avvenire tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, avvalendosi della prevista procedura telematica (approntata sullo stesso portale).

Il termine per la presentazione delle **domande di pagamento del saldo** è inderogabilmente disposto al:

- **30 GIUGNO 2026 per i progetti di durata annuale**
- **31 MAGGIO 2027. per i progetti di durata biennale**

Eventuali domande di pagamento a saldo presentate entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Le domande di pagamento a saldo, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria devono pervenire presso l'ufficio regionale competente entro la data del:

- **11 luglio 2026** (per i progetti di durata annuale)
- **10 giugno 2027** (per i progetti di durata biennale)

al fine di consentire l'attività di istruttoria di propria competenza.

ARTICOLO 19**Documentazione probatoria da allegare alla domanda di pagamento saldo**

Dovrà costituire parte integrante della domanda di pagamento di saldo, in base alla tipologia di progetto realizzato la seguente documentazione per la quale è previsto l'Upload in sede di compilazione domanda:

- a. relazione tecnica sugli investimenti realizzati, redatta e sottoscritta dal tecnico competente in materia, incaricato e rappresentante legale;
- b. Layout aziendale post realizzazione. Rappresentazione grafica con l'esatta ubicazione di ogni singolo investimento oggetto di finanziamento all'interno dell'ambiente di destinazione; nel Layout dovranno essere indicati inoltre la localizzazione (comune e indirizzo) e gli estremi catastali (foglio, particella) del fabbricato oggetto dell'investimento realizzato. Per gli investimenti mobili sarà sufficiente indicarne la localizzazione;
- c. Layout per le opere edile, post realizzazione;
- d. inventario post realizzazione, qualora obbligatorio;
- e. per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale¹² e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: una dettagliata relazione redatta da un tecnico abilitato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto nella relazione iniziale, e realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.
- f. per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a quadro di raffronto tra opere ammesse e opere realizzate, ossia un confronto tra voci di spesa ammesse nel computo metrico preventivo e voci di spesa del computo metrico consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per ciascuna voce di spesa elencata; dovrà anche essere presentata, in base alla natura dell'intervento realizzato e qualora ne ricorrano le condizioni al fine di dimostrare la piena funzionalità dell'intervento completato, la S.C.I.A. di agibilità dei locali ovvero la S.C.I.A. di inizio attività.
- g. giustificativi di spesa¹³. Fattura in formato pdf.

L'importo indicato nelle fatture di acconto può non essere dettagliato per singolo bene, purché faccia riferimento al preventivo o alla conferma d'ordine.

Nella **fattura di saldo** tutti gli importi devono essere dettagliati per singolo bene acquistato per la realizzazione del progetto. Le fatture devono essere state emesse in data successiva a quella della presentazione (rilascio informatico) della domanda di aiuto ammessa al finanziamento, ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo, **pena la non ammissibilità delle stesse**.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allagata la Certificazione, di cui all'allegato "**Certificazione fatture**" al presente avviso (allegato), sottoscritta da professionista

¹² La distinzione fra i due concetti è stabilita, a livello normativo, dalla direttiva europea 2012/27/CE, che così li definisce: "risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"; "efficienza energetica è il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia". L'efficientamento energetico consiste nel miglioramento del valore dell'efficienza energetica.

¹³ I richiedenti devono allegare alla domanda di saldo la seguente documentazione giustificativa in copia: fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto informatizzata ed entro e non oltre la data di presentazione e rilascio delle domande di pagamento saldo.

abilitato/CAF (oppure legale rappresentante in caso di regime di esonero).

Le fatture dovranno riportare la dicitura avente riferimento alla campagna 2025/2026 ed alla normativa unionale che prevede il sostegno: “Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp. 2025/2026”. È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi che le fatture (di acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo del bene acquistato matricola (qualora prevista dalle normative vigenti). Per i beni che non hanno obbligo di matricola (es. contenitori in metallo per stoccaggio bottiglie) il costruttore/venditore o tecnico, che firma la relazione finale, dovrà rilasciare specifica dichiarazione in merito oltre all'indicazione della marca del modello. Nel caso in cui il codice identificativo del bene sia stato riportato esclusivamente sul documento di trasporto, quest'ultimo dovrà essere allegato alla fattura di saldo. Nella fase di compilazione delle domande di pagamento a saldo è fondamentale prestare estrema attenzione agli importi che verranno indicati nel quadro “giustificativi di spese e di pagamento”: **non sarà possibile avere spese rendicontate per importi maggiori rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in fase di istruttoria della domanda di aiuto**. Pertanto, nel caso in cui in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo il sistema rileva:

- ☐ un importo di spesa rendicontata maggiore,
- ☐ mancanza di corrispondenza tra la somma delle fatture associate alla spesa sostenuta oppure alla modalità pagamento,

l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento di saldo, rilevando l'anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

- h. documenti di trasporto del bene. I dati dei documenti di trasporto saranno indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica. Sarà cura del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati nella fattura elettronica. Il DDT è necessario che sia sempre allegato alla fattura differita (TD24) in quanto è l'unico documento che permetterà di accertare quando realmente è stato consegnato al destinatario attraverso la data di inizio trasporto. Il documento di trasporto si riterrà corretto quando riporta la firma del conducente e la firma del destinatario.

Ai fini di una verifica puntuale della consegna dei beni nei casi di fattura differita il DDT dovrà sempre essere allegato alla fattura anche se quest'ultima riporta gli estremi della data di emissione e del numero di emissione.

Dai suddetti documenti dovrà essere evidente che il bene, mobile/immobile riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell'Azienda del beneficiario, in data successiva alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di saldo.

Non è ammessa la consegna in conto visione, a nessun titolo e per nessuna eccezione, se effettuata in periodi non corrispondenti alle suddette date.

Il riscontro di consegne eseguite in date non corrispondenti ai suddetti termini comporta, inderogabilmente, la non ammissibilità della spesa riconducibile al bene mobile/immobile la cui data risulta fuori termine.

- i. per le opere strutturali, dovrà essere presentata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o di altro titolo abilitativo.

La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori, preposto al rilascio, che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato.

Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell'avvenuto accatastamento, o di avvenuta richiesta dello stesso.

- j. per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità qualora previsto dalla normativa vigente.
- k. per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica, richiesta di allaccio al gestore della rete;
- l. Rapporto fotografico degli acquisti e interventi realizzati; affinché abbiano valore probatorio le foto devono essere Geotaggate (Geo tagging, o Geo Tagging), nello specifico devono essere foto georeferenziate sia con il dettaglio del singolo bene con evidenza della matricola (ove presente) e sia con evidenza dell'interezza del progetto.
- m. copia dell'originale dei giustificativi di pagamento¹⁴. Sono ammesse a contributo, **esclusivamente le spese il cui pagamento è stato sostenuto tramite Bonifico, Ri.BA., carta di credito**, non sono ammessi a nessun titolo i pagamenti sostenuti con assegni o contanti. I beneficiari devono allegare in copia, al giustificativo di spesa, la ricevuta del bonifico, la Riba o l'estratto conto carta di credito, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", si dovrà produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In generale, nelle transazioni, nello spazio della causale devono essere riportati data dell'operazione, data della valuta, data della fattura di riferimento e, se ritenuto necessario, descrizione sintetica della fornitura atta a identificare il bene;
- n. sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute nelle modalità indicate nelle presenti Disposizioni attuative; al fine di evitare problematiche non sanabili in fase di verifiche in loco ed amministrative/contabili, si rende opportuno rammentare quanto previsto al punto 8, articolo 5 del DM, in merito alla eleggibilità delle spese: *"Le spese eleggibili sono quelle sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti"*.

Non sono ammesse, a nessun titolo, al finanziamento del contributo le spese che non rispettano i suddetti termini.

Il sistema bloccherà il rilascio delle domande di pagamento saldo in tutti i casi in cui sono presenti date di fatture/pagamenti che non rispettano i termini richiamati.

Laddove emerge che la compilazione della domanda di pagamento saldo è stata effettuata indicando date difformi da quanto risultante dai documenti allegati, al fine di permettere il rilascio della medesima domanda di pagamento saldo, la spesa non verrà ammessa al finanziamento. In base alla tipologia della spesa potranno disporsi l'attivazione delle procedure di revoca dell'aiuto e recupero dell'eventuale anticipo percepito dal beneficiario.

È opportuno rammentare che chi appone la propria firma nelle domande si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato nella medesima domanda, pertanto, chi sottoscrive verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e con la quale si configura il reato di dichiarazione mendace punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

- o. per le varianti, le economie di spesa e le modifiche minori, occorre far riferimento alle

¹⁴ Per la data del bonifico occorre far riferimento alla data di evasione del pagamento non dell'ordine del pagamento

procedure indicate ai paragrafi appositamente dedicati alle istanze di variante.

Per ogni modifica minore dovrà essere allegata una relazione dettagliata in merito alla spesa dell'intervento che è stata oggetto della modifica, dovrà essere indicata la necessità, l'esigenza e l'eventuale vantaggio venutosi a determinare dalla modifica in questione.

- p. eventuale altra documentazione espressamente prevista dalle presenti Disposizioni;
- q. eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento delegato UE 2018/273.

ARTICOLO 20

Preavviso di rigetto

Nei procedimenti attivati ad istanza di parte, causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 e s.m.i. che disciplina il preavviso di rigetto o preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (10 giorni).

Con il preavviso di rigetto sono comunicati all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere eventuali osservazioni e/o presentare documentazioni di controdeduzione.

Il preavviso di diniego è comunicato al soggetto interessato via PEC.

ARTICOLO 21

Certificazione antimafia

A partire dal 7 gennaio 2016, è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate dall'Organismo Pagatore attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

L'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, prevedendo che l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione. Nello specifico detta norma stabilisce che la documentazione antimafia deve essere acquisita in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, invece, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è di euro 150.000.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi il cui importo sia pari o superiore a 25.000 euro.

A tal fine il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (All.2) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, per i contributi a partire dai 150.000 euro in poi dovrà essere richiesta l'informativa antimafia, per i contributi inferiori ai 150.000 NON dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante. Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima.

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso i termini di trenta giorni, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei **casi di urgenza**, in assenza della certificazione antimafia, l'OP Agea *procede immediatamente* dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di *erogazioni disposte sotto condizione risolutiva*, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: *"i legali rappresentanti degli organismi. societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011"* e s.m.i.

L'ufficio regionale competente dovrà acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente e, pervenuto l'esito della certificazione antimafia, acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'OP Agea.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

ARTICOLO 22

Modalità di pagamento dell'aiuto

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP Agea, nonché agli altri organismi. pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi. pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate"*.

L'OP Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda e validato nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del **codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici**.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *“se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”*.

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma che ha sancito, all’art. 24, del D.lgs. n. 11/2010, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, dispone, infatti, che *“se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento”*.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e del FEASR, ha l’obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

È obbligo del beneficiario comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e/o modifica che interviene sul codice IBAN rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto e domanda di pagamento, nonché comunicare al detentore del proprio fascicolo aziendale la variazione e/o modifica, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

In particolare, è obbligo ed impegno del beneficiario mantenere aperto il conto corrente indicato nelle domande di pagamento fino al momento dell’effettivo accredito del contributo.

Il beneficiario è ritenuto unico responsabile per il mancato accredito del contributo a seguito della chiusura o modifica del conto corrente indicato nella domanda di pagamento.

La previsione dell’obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un effetto liberatorio nei confronti dell’OP Agea e della Regione, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell’aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di Assistenza Agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell’obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

ARTICOLO 23

Mantenimento degli impegni e stabilità delle operazioni

Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato, le operazioni finanziate con l’intervento Investimenti sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.

Gli investimenti finanziati con l’intervento Investimenti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno **cinque anni** decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell’inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell’inosservanza del vincolo, alla Regione/PA, comporta la restituzione dell’intero contributo erogato.

Se l’investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l’investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato al precedente capoverso.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, il contributo erogato non viene recuperato a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla Regione/PA

Se il vincolo viene meno per circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle Regioni, il contributo non viene recuperato.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale è venuto meno il requisito del vincolo.

OP Agea provvede per ogni annualità ad estrarre il campione di domande da sottoporre a controllo di mantenimento degli impegni.

L'attività di controllo, ai fini della verifica mantenimento impegno, verrà svolta dall'Ufficio regionale competente per territorio nel caso in cui la Regione/PA abbia accettato la delega per tale fase di controllo, ovvero da parte dell'OP Agea in assenza di delega.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione, riscontrate in fase di verifica, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebito, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sottointervento per il quale in fase di verifica mantenimento impegni si riscontra la modifica non autorizzata.

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebito è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento saldo.

Qualora le Regioni nel corso del sopralluogo presso l'azienda valutino che non sussistono le condizioni per una verifica visiva puntuale di ogni singolo bene (es. barriques, cestoni per stoccaggio bottiglie), se lo ritengono opportuno ai fini dell'accertamento del mantenimento del vincolo possono ricorrere alla visura del libro cespiti – beni ammortizzabili. Nei casi in cui l'azienda non abbia l'obbligo fiscale della tenuta del libro cespiti – beni ammortizzabili, la verifica del mantenimento dell'impegno (vincolo) può ritenersi assolta se il numero di beni riscontrati è pari o superiore a quelli oggetto di vincolo.

ARTICOLO 24

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

L'OP Agea, procede in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

Le Regioni/PA possono definire disposizioni in materia, in tal caso, a seguito di quanto disposto dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n 6 del 31 maggio 2012, il DURC potrà essere acquisito dall'ufficio regionale competente, in qualità di amministrazione procedente – salvo casi specifici di settore - per via telematica, utilizzando il servizio “on line” disponibile sul sito di Agea.

ARTICOLO 25

Svincolo delle cauzioni

La procedura degli svincoli è normata all'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/127. La cauzione svincolata:

1. è accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato; oppure:
2. l'importo anticipato, maggiorato degli interessi, o l'importo escutibile, è stato rimborsato all'OP Agea.

L'OP Agea, una volta eseguita con esito positivo l'attività di verifica e fattibilità dello svincolo, procederà alla successiva autorizzazione e predisposizione delle note di comunicazione svincolo.

Le note di svincolo saranno notificate dall'OP Agea all'Ente Garante ed alla Regione.

In caso di pagamento anticipo/saldo sottoposto a condizione risolutiva, la procedura di svincolo verrà eseguita solo dopo rilascio, e l'acquisizione sul portale Sian, dell'esito liberatorio della certificazione antimafia. L'esito delle informazioni relative al rilascio della certificazione antimafia, che verrà quindi nella funzione appositamente predisposta nell'ambito della istruttoria delle domande di pagamento, denominata "esito antimafia".

In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento dell'anticipo, Investimenti non realizzati o con opere non conformi alla DRA, fatture non eleggibili), ai fini dello svincolo l'azienda contraente del contratto di polizza è tenuta a rimborsare l'importo garantito (anticipo maggiorato del 10%).

Lo svincolo non potrà essere eseguito fintanto che la procedura di recupero dell'indebito non sarà conclusa con esito positivo e conseguente contabilizzazione e chiusura della Scheda di credito per:

1. versamento da parte del beneficiario, all'OP Agea, dell'indebito;
2. escussione ed avvenuta restituzione dell'indebito da parte dell'Ente garante;
3. restituzione dell'indebito tramite trattenuta automatica (compensazione).

ARTICOLO 26

Chiusura dell'istruttoria con esito negativo e denuncia di sinistro

Per avere effetto di denuncia di sinistro, interruttiva cioè dei termini di scadenza della garanzia, la comunicazione con la quale viene fatta la prima richiesta di rimborso dell'indebito (c.d. lettera bonaria) al beneficiario, sarà notificata per conoscenza all'Ente garante, e conterrà gli esatti riferimenti identificativi della garanzia ed i termini concessi al beneficiario per eseguire la restituzione dell'indebito, scaduti i quali l'OP Agea attiverà le procedure di escussione della stessa garanzia/cauzione.

A tal fine l'ufficio regionale competente con nota indirizzata al beneficiario contraente, e per conoscenza all'indirizzo dell'Ente garante emittente (per le Assicurazioni è quello della Direzione Generale, mentre per le Banche è quello dell'Agenzia emittente) ed all'OP Agea – Ufficio Interventi No SIGC, Via Palestro 81 00185 Roma - e trasmessa a mezzo PEC, spedita entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di rilevamento dell'indebito, chiede al beneficiario medesimo il rimborso, entro un periodo massimo di 30 giorni dall'avviso di pagamento, dell'importo dell'indebito calcolato secondo quanto previsto al paragrafo "recuperi anticipi". **Articolo 27**

ARTICOLO 27

Penali e sanzioni

Le sanzioni sono disposte all'art. 24-octies del D.lgs 188/2023 ed all'articolo 6 del DM

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato per la realizzazione del progetto si procederà ad applicare una penale a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene rilevata.

La penale viene calcolata in base alla percentuale di anticipo non speso rispetto a quanto erogato:

- a) 3 anni di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- b) 2 anni di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal sostegno degli Investimenti se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

La penalità di 3 anni di esclusione si applica qualora, per la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo annuale e biennale, quest'ultima senza erogazione di anticipo, non risulti la corrispondente istanza di rinuncia telematica presentata entro i 30 precedenti alla data di scadenza delle suddette domande.

Nell'ambito dei progetti biennali con erogazione dell'anticipo, in caso di rinuncia si applica inderogabilmente la penale di tre anni di esclusione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene rilevata, oltre l'attivazione delle procedure di recupero indebito.

Non si applica alcuna penale, sia in caso di domande annuali sia biennali:

- 1- se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato;
- 2- riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali;
- 3- per i progetti annuale e biennali, quest'ultimi senza erogazione dell'anticipo, se sia stata presentata istanza di rinuncia nei 30 giorni che precedono il termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo;
- 4- qualora l'anticipo non speso sia determinato da modifiche apportate al progetto iniziale autorizzate dalle Regioni/PA, oppure in presenza di economie di spesa.

Ai sensi dell'articolo 6 del DM e dell'articolo 24-octies del Dlgs188/2023, al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, OP Agea applica una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la già menzionata scadenza. Articolo 28

ARTICOLO 28

Proroga termini di realizzazione progetto

Nell'ambito degli investimenti non sono ammesse le proroghe ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

La modifica di durata dei progetti, rispetto alla durata annuale e/o biennale, può essere prevista solo tramite Decreto ministeriale o circolare del MASAF o di Agea.

ARTICOLO 29

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute. Se la Regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

ARTICOLO 30

Recuperi

Compensazioni degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In

caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

Procedure di recupero di somme indebitamente percepite non garantiti

Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, ovvero per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito al fine di una "compensazione" per le procedure di recupero di indebiti percepiti nell'ambito dell'intervento degli Investimenti.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE n. 2021/2116 e dei Reg. UE n. 2022/127 e n. 2022/128, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

L'OP Agea effettua i recuperi mediante la compensazione ai sensi dell'art 31 del regolamento (UE) 2022/128.

Nel caso in cui la modalità della compensazione non fosse sufficiente a coprire integralmente l'indebito e non vi fossero ulteriori pagamenti spettanti al debitore, la quota residua deve essere restituita tramite versamento secondo le modalità di seguito indicate.

L'ufficio regionale competente attiverà le procedure volte al recupero degli importi residui da recuperare, con una prima nota di richiesta restituzione delle somme non dovute, la nota verrà trasmessa all'interessato, e contestualmente all'OP Agea. La restituzione dell'indebito dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della richiesta, la somma restituita dovrà essere comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di accredito del contributo, sulla somma del capitale residuo (piano di rientro).

Procedure di recupero degli importi garantiti

Per gli importi garantiti da cauzioni si applica quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento ed all'articolo n. 28 del regolamento delegato UE n 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

La procedura di recupero prevede che lo svincolo di una garanzia avvenga a seguito del rimborso dell'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa unionale.

Se il pagamento dell'indebito percepito, maggiorato del 10%, non viene eseguito entro il termine indicato nella nota di prima richiesta (30 giorni dalla notifica), l'OP Agea avvia immediatamente il procedimento di incameramento della garanzia in virtù di quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. UE n. 2022/128 ed all' articolo n 28 – paragrafo 2) del Reg. UE n. 2022/127.

La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge.

L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria).

Le procedure di recupero devono inderogabilmente essere attivate entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di saldo.

Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità descritte ai paragrafi precedenti, OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

ARTICOLO 31**Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP AGEA**

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005: "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi. pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi. pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005: "Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi. pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari".

ARTICOLO 32**Termine del procedimento**

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con l'esito di finanziabilità al pagamento viene effettuata dall'ufficio regionale competente.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di sostegno è attivato, su iniziativa e nella responsabilità del dirigente l'Area centrale della Direzione regionale competente per il sostegno, un sistema di supervisione.

Il pagamento dell'aiuto, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n.69/2009. La procedura di liquidazione delle domande di pagamento anticipo/saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data del 15 ottobre, data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario.

ARTICOLO 33**Pubblicazione dei pagamenti**

Il Reg. (UE) n. 2021/2116, all'art. 98 e successivi dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet dell'Agea e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

ARTICOLO 34**Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia**

Con successivi atti l'Organismo Pagatore AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle Domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande di pagamento, ai controlli in loco ed ai pagamenti, ivi compreso il trattamento delle polizze fideiussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.

Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa unionale e nazionale vigente, al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle

foreste n. 635212 del 2 dicembre 2024 e alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore Agea n. 18 del 12 febbraio 2025. Le Istruzioni Operative di Agea sono disponibili sul sito internet istituzionale Agea (www.agea.gov.it).

ARTICOLO 35

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) si forniscono notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli interventi relativi alle procedure degli Interventi di sostegno al settore Vitivinicolo del PSP 2023-2027.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure di ammissione al sostegno degli interventi settoriali di sostegno al settore vitivinicolo sono solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, nonché ai fini delle conseguenti attività di controllo ed ispettive. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La Regione Lazio, in esecuzione del PSP 2023-2027 e dei relativi interventi, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

Il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500

modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>

e-mail: urp@regione.lazio.it

PEC: urp@pec.regione.lazio.it.



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI (“DPO”)

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (*Data Protection Officer*), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.



CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

- ☐ Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale);
- ☐ Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax);
- ☐ Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID);
- ☐ Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN);
- ☐ Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- ☐ Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...);
- ☐ Dati relativi all’ubicazione;
- ☐ Dati relativi alla salute;
- ☐ Altro (dati patrimoniali e reddituali).



LIBERTA’ O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione agli avvisi pubblici e ai bandi attuativi degli interventi previsti dal CSR 2023-2027.

La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all’avviso/bando, presa in carico dell’istanza, istruttoria, concessione del beneficio, l’accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;

Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla gestione degli interventi in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR 2023-2027, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.



Base giuridica

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy);

il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy.

La base giuridica del trattamento si identifica, altresì, nel Reg. (UE) n. 2021/2115; Reg. (UE) n. 2021/2116; Reg. (UE) n. 2021/2117; Reg. (UE) n. 2021/2289; Reg. (UE) n. 2021/2290; Reg. (UE) n. 2022/1172; Reg. (UE) n. 2022/1173; Dec. C (2022) 8645 del 2/12/2022; D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; D.P.R. 445 del 28/12/2000; D.P.R. n. 313 del 14/11/2002; D. Ls n. 99 del 29/03/2004; DGR n. 15 del 12/01/2023; DGR n. 391 del 20/07/2023; Nel presente Avviso pubblico e nell’atto di concessione conseguente all’accoglimento della domanda.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra



menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:

- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni. I dati raccolti attraverso il Sistema SIAN saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del CSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. In ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare e del responsabile/i del Trattamento (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del CSR. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).



TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>).



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità (15); non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.



Posto che il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi degli interventi del CSR, la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Si informa l'interessato che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.

**RECLAMI**

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

(15) Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
Domanda di aiuto 2025/2026

Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)

Indicare in quale caso si trova l'impresa richiedente:

- ☐ Impresa autonoma In tal caso i dati indicati nella tabella di cui al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.
- ☐ Impresa associata Compilare e aggiungere l'allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella di cui al punto 3.
- ☐ Impresa collegata

3. Dati che determinano la categoria d'impresa

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

Periodo di riferimento (*)

Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di aiuto e vengono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

(**) In migliaia di euro.

☐ No

Rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

☐ Sì [in tal caso compilare e allegare analogha dichiarazione riguardante l'esercizio precedente (1)].

Luogo e data

Firma:

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente dichiarazione e negli eventuali allegati risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore

(1) Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione

Nota esplicativa relativa ai tipi di imprese presi in considerazione per il calcolo
degli effettivi e degli importi finanziari

I. TIPI D'IMPRESE

La definizione delle PMI ⁽¹⁾ distingue tre tipi d'imprese a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante ⁽²⁾.

Tipo 1: L'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'imprese (associate o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni ⁽³⁾;
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata ⁽⁴⁾.

Tipo 2: L'impresa associata

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite associate le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è associata ad un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente,
- le imprese non sono imprese collegate nel senso definito di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto del l'una nell'altra non sono superiori al 50%,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata ⁽¹⁾.

(1) Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

(2) Definizione, articolo 3.

(3) Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
- d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti.

(Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

(4) Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della definizione.

— In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).

— In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
Domanda di aiuto 2025/2026

Tipo 3: L'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati ⁽⁵⁾ o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO ⁽⁶⁾

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?

- I dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

⁽⁵⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽⁶⁾ Definizione, articolo 5.

Allegato alla dichiarazione

Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate

Allegati da presentare alla dichiarazione se ricorrono le condizioni

- Allegato A se l'impresa ha almeno un'impresa associata (ed eventuali schede supplementari)
- Allegato B se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o associate (*) (cfr. nota esplicativa)

Periodo di riferimento (*):			
	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati (*) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella B(1) dell'allegato B (*)]			
2. Dati (*) aggregati in modo proporzionale di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella A dell'allegato A)			
3. Somma dei dati (*) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella B(2) dell'allegato B]			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.

(2) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

(3) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella di cui al punto 3 della dichiarazione «dati che determinano la categoria d'impresa».

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
Domanda di aiuto 2025/2026

Allegato A

Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa associata dell'impresa richiedente e per le imprese associate delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (¹)], i dati della corrispondente **tabella «partenariato»** vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A

Impresa associata (indicare denominazione)	Effettivi (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio (¹)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Totale			

(¹) In migliaia di euro.

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

NB:

Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

(¹) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).

Scheda di partenariato da compilare per ciascuna impresa associata

1. Identificazione dell'impresa ASSOCIATA

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale.....

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. Dati relativi all'impresa ASSOCIATA

Periodo di riferimento:			
	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale bilancio (*)
Dati lordi			

(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata (1). In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....

.....

Indicare anche la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....

.....

b) Tra le due percentuali di cui sopra va scelta la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:	Effettivi (ULA)	Fatturato (')	Totale di bilancio (')
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell'allegato A.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
Domanda di aiuto 2025/2026

Allegato B

Imprese collegate

A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L'IMPRESA RICHIEDENTE

- ☐ **Caso 1:** l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata [tabella B(1)]
- ☐ **Caso 2:** l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento [tabella B(2)].

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento (*).

B. I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI

Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1)

Tabella B(1)

	Effettivi (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento

Impresa collegata (indicare denominazione)	Indirizzo della sede sociale	N. di iscrizione registro imprese e partita IVA	Nome e cognome del legale rappresentante
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

NB: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.

(*) Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Tabella B (2)

Impresa n.:	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
Totale			

(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
Domanda di aiuto 2025/2026

Scheda di collegamento - N. ____

(da compilare per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Identificazione dell'impresa

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede sociale.....

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

Nome e cognome del rappresentante legale impresa

2. dati relativi all'impresa

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (€)	Totale di bilancio (€)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella *tabella B(2)* dell'allegato B.

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (1).

Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)

Modello 2)

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
Domanda di aiuto 2025/2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la Sottoscritto/_____ CUA _____
nato a _____ (____) il ____/____/____,
residente a _____ (____) in _____ n° _____

oppure:

rappresentante legale della ditta _____
C.f. _____ sede legale a _____ (____) in
_____ n° _____

Domanda di Aiuto Investimenti n. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che alla data odierna:

☐ **conduce terreni** agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

☐ **NON conduce terreni** agricoli a nessun titolo, con conseguente non **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente, all'Ufficio Regionale competente per territorio, ogni eventuale variazione intervenuta in data successiva alla presente dichiarazione.

Data

*Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, alla struttura regionale competente

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Modello 3)

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
 Domanda di aiuto 2025/2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

relativa alla verifica di impresa in difficoltà

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto:

Impresa agricola: _____

Investimento relativo a: _____

Fonte di finanziamento pubblico: Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115

Domanda di aiuto n°: _____

IL SOTTOSCRITTO

_____ nato a _____
 il _____ residente a _____ in Via _____
 n. _____ codice fiscale _____ (cancellare
 la parte che non interessa tra i punti di seguito elencati)

☐ iscritto al n. _____ dell'Albo Professionale de _____ della Provincia di _____
 in qualità di _____ della
 società/impresa/.../ _____,

☐ in esecuzione dell'incarico di responsabile della **tenuta della contabilità fiscale** conferito dal/la sig./ra _____
 _____ rappresentante legale
 dell'impresa _____ con sede
 legale nel Comune di _____ via/piazza _____
 n. _____, partita IVA/ C.F. _____;

☐ in qualità di titolare/legale rappresentante OPPURE in esecuzione dell'incarico di responsabile della tenuta
 della _____ contabilità _____ fiscale _____ conferito dal/la _____ sig./ra _____
 _____ rappresentante legale
 dell'impresa _____ con sede legale nel Comune di _____
 _____ via/piazza _____ n. _____, partita IVA/ C.F. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'impresa _____ non rientra fra quelle classificate
 come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'" in quanto non è incorsa in alcuna di tali circostanze:

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione
 verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Modello 3)

Investimenti art 58 comma 1) paragrafo b) del regolamento UE 2021/2115
Domanda di aiuto 2025/2026

- a) (*) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate (**);
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

(*) Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

(**) Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

li _____

*Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, alla struttura regionale competente

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (....) cap.....in via.....n°.....,
indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità di titolare dell'impresa..... che la stessa:

☐ è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di come segue:

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Oggetto sociale:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Sede legale:

☐ non è iscritta nel Registro delle Imprese in quanto soggetto non obbligato ai sensi della normativa vigente.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
che all'interno della Società sopra descritta ricopre la carica di direttore tecnico:

cognome e nome	codice fiscale	data nascita	luogo di nascita	Sesso	Comune di residenza	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

In alternativa, ☐ di non avere conferito la carica di direttore tecnico

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. (____) cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____, in qualità di società collegata a _____, che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

carica	1=persona fisica 2=società collegata	cognome e nome o denominazione e società collegata	codice fiscale	Persone fisiche			residenza o sede sociale				
				data nascita	luogo di nascita	sessuo	Comune	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
 nato/a a _____ Prov. (____) il _____ residente a _____ via/piazza
 _____ n. _____
 in qualità di _____
 della società _____
 indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

cognome e nome	data nascita	luogo di nascita	codice fiscale	sex sesso	Comune di residenza	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

☐ di non avere familiari maggiorenni conviventi

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

firma per esteso e leggibile

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Per familiari conviventi si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, purché maggiorenni (G.U. n. 68 del 22.03.2016).

FAC SIMILE

Campagna vitivinicola 20xx/xx

**Bando regionale xxxxx per l'ammissione al finanziamento
del sostegno previsto per l'intervento degli Investimenti al punto b) dell'articolo 58 ed al
punto 2) dell'articolo 59 del regolamento UE 2021/2115 (Piano strategico 2023/2027).**

**RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA
DELLA DITTA
“AZIENDA AGRICOLA... ..**

1PREMESSA ED IDEA PROGETTUALE

Il sottoscritto iscritto all'Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della Provincia redige la presente relazione tecnica al fine di descrivere i requisiti soggettivi-oggettivi, nonché i requisiti tecnico-economici e amministrativi posseduti dalla ditta..... per consentire l'accesso ai benefici previsti

2 SITUAZIONE DI PARTENZA DELL'AZIENDA**2.1. DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE****2.2 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE TERRITORIALI****2.3 ASPETTI STRUTTURALE****3 PRODUZIONE AZIENDALE****3.1. ATTUALI PRODOTTI DELL'AZIENDA: CICLO DI PRODUZIONE E SITUAZIONE ECONOMICA**

prodotto/servizio

3.2, MERCATI DI SBOCCO DELLA PRODUZIONE AZIENDALE**4 IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE****4.1. PROBLEMATICHE AZIENDALI, DIAGNOSI INTERNA, SCENARI ESTERNI**

diagnosi interna della azienda,:

scenari esterni

5 IDEA PROGETTO ED OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DAGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI**6 COERENZA DEGLI INVESTIMENTI CON LE PRIORITÀ INDICATE DALLA MISURA INVESTIMENTI**

Il confronto tra le diverse offerte è stato effettuato secondo i seguenti parametri:

- Parametri tecnici

- **Parametri economici**
- **Innovazione tecnologica**
- Etc...

Per il punto N° 1

Per il punto N° 2

Per il punto N° 3

Etc..

7 FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

Nella seguente tabella viene riportato in dettaglio il costo totale di investimento con la relativa aliquota di contributo e la percentuale di quota privata che sarà a carico della ditta, la quale è già disponibile all'interno della liquidità aziendale.

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Imponibile</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale</i>
	xxx	xx	xxx
	xxx	xx	xxx
TOTALE PROGETTO	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Costo Totale investimento	Aliquota Contributo	Contributo pubblico richiesto		Quota privata	
		Conto capitale	Conto interessi	Liquidità aziendale	Apporto imprenditore
x	x	x	x	x	x

8 IMPATTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE AZIENDALE

9 L'IMPATTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

10 L'IMPATTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO SULLO SVILUPPO E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI

11 L'IMPATTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO SULL'ADOZIONE DI PROCESSI PRODUTTIVI SOSTENIBILI DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

12 L'IMPATTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER LA RICONVERSIONE E LA VALORIZZAZIONE QUALITATIVA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL MERCATO

CONCLUSIONI

ISTRUTTORIA DOMANDA DI AIUTO - ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA N

Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000

DITTA: (nome)	SINGOLA / ASSOCIATA	
CUAA:		
NUMERO DOMANDA DI AIUTO:		
TIPOLOGIA DOMANDA:		
PEC:		

RICEVIBILITÀ:		SI	NO	NOTE:
PRESENZA FIRMA DEL RICHIEDENTE AVENTE TITOLO (RICHIEDENTE O RAPPRESENTANTE LEGALE)				
PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO IL TERMINE STABILITO				
FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO SU SIAN AGGIORNATO E VALIDO				
PRESENZA DI TUTTI GLI ALLEGATI PREVISTI DALLA DRA AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ E DICHIARATI IN DOMANDA				

	ALLEGATI DRA XXXX				SI	NO	NA	NOTE:
a)	Domanda con Ricevuta di accettazione e fotocopia leggibile del documento di identità							
b)	Modello Dichiarazione PMI (Mod. 1)							
c)	Dichiarazione sostitutiva di certificazione "conduzione terreni agricoli" (Mod. 2)							
d)	Dichiarazione che l'impresa non sia un'Impresa in difficoltà (Mod. 3)							
e)	Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio:							
	- Mod. 4 DITTA INDIVIDUALE							
f)	- Mod. 5 MODELLO PER SOCIETÀ							
	Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (Mod. 6)							
g)	- Copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati (per imprese con obbligo di bilancio)							
	- Autodichiarazione con importo fatturato negli ultimi 2 anni (per imprese senza obbligo di bilancio)							
h)	Per lavori edili - opere strutturali:							
	- Perizia asseverata a firma del progettista o direttore dei lavori, nella quale si attesti che l'opera sia riconducibile esclusivamente all'attività vitivinicola e che i lavori saranno ultimati entro la data di presentazione della domanda di pagamento.							PERIZIA ASSEVERATA a firma dell'Arch.
	- Atti progettuali (es. planimetria generale, elaborati grafici, disegni, layout, piante e sezioni)							
	- Computo metrico estimativo analitico redatto e sottoscritto dal progettista/direttore dei lavori sulla base dei "Prezzi Informativi Opere Edili...o altro B39/ B57							computi metrici con riferimento al prezzario regionale per realizzazione dia firma del progettista
	- 3 preventivi redatti sulla base del computo metrico estimativo, sottoscritti da ditte operanti nel settore;							
	- Disegni, documentazione grafica, rendering (pre e post intervento)							
	- REQUISITO CANTIERABILITÀ specifici titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente							Permesso a costruire rilasciato dal Comune di prot. - del
	Permesso a costruire;							SCIA/CILA/Altre autorizzazioni inviate al del Comune di prot. - del
	Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.);							
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);							
	Altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.							
	Nel caso i suddetti titoli necessari per la realizzazione del progetto proposto non risultino posseduti dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto:							Dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 DPR 445/2000) da parte di del
	dichiarazione (del richiedente o del tecnico competente) resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000							

	Documentazione che attesti che l'impresa richiedente non sia in difficoltà (art. 35 lett. C del reg. UE n 2016/1149):				
	- per le società di capitali: copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, copia della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale ovvero del revisore legale dei conti				
i)	. per le ditte diverse dalla società di capitale, ovvero le imprese individuali e la società di persone che non hanno un organo di controllo interno (Collegio sindacale, revisore dei conti, legale, società di revisione) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile dichiarazione di affidabilità economica finanziaria rilasciata da Istituto bancario, o da compagnia di assicurazione o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti ai rispettivi albi				
j)	RELAZIONE TECNICA Descrizione dell'investimento, descrizione dell'impresa beneficiaria, miglioramento aziendale a seguito dell'investimento proposto, localizzazione dell'investimento, quadro economico generale del progetto proposto				
k)	Presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti, contenenti: (Riemplire la tabella al foglio "Preventivi")				
l)	Dichiarazione di unicità				
m)	Prospetto di raffronto dei Preventivi				
n)	Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47 sui preventivi				
o)	Scheda di validazione aggiornata del Fascicolo Aziendale (riportando gli estremi ed i dati catastali dell'immobile dove saranno collocati i beni oggetto di domanda):				
p)	Titolo di possesso del fabbricato in cui devono essere realizzate le opere o in cui devono essere collocati i beni contenuti nel progetto di investimento per cui si richiede l'aiuto (copia dell'atto di acquisto debitamente trascritto, visura catastale, contratto di affitto registrato, ecc.). Il titolo di possesso deve avere validità almeno fino al (5 anni) per renderli conformi al requisito richiesto.				
	CONTROLLO PRESENZA SU FASCICOLO AZIENDALE				
	Relazione tecnica energetica				
	è redatta da un tecnico specializzato e abilitato (esperti ambientali o in energia) terzo rispetto al richiedente ed al fornitore, ed estraneo alle fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi?				
	è descritto il progetto proposto e i risultati conseguibili?				
q)	gli interventi sono "globali" e non riferiti a singoli reparti dell'azienda?				
	i risparmi energetici conseguiti provengono da un intervento finalizzato?				
	..				
	..				
	..				
r)	Layout dell'intervento				
	- Dati catastali del fabbricato oggetto dell'intervento (Comune, Foglio, Particella, Subalterno ecc.)				
s)	Autodichiarazione "criteri di priorità"				
t)	Dichiarazione per l'attribuzione dei punteggi				
u)	Schede tecniche delle attrezzature richieste				
v)	Deliberazione dell'organo competente in caso di società o cooperative e dichiarazione di impegno a realizzare gli investimenti				
w)	Dichiarazione No_double Funding				
x)	Eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore relative alle dichiarazioni di produzione /giacenza				
y)	Lettera di accompagnamento con elenco documentazione allegata				
z)	Delega tecnico incaricato				

12.2 ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ :							
Ambito del controllo	Elemento del controllo	Fonte/modalità del controllo	Documentazione probatoria	Soggetto deputato al rilascio della documentazione e/o informazione	NOTE	Acquisizione documentazione probatoria	
						NON PERTINENTE	SI NO
TIPOLOGIA BENEFICIARIO	Verifica forma giuridica, attività esercitata, codici ateco		Visura Camerale	Interrogazione Banca Dati TELEMACO			
FASCICOLO AZIENDALE AGGIORNATO	Interrogazione portale SIAN						
DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni resi ai sensi artt. 46, 47, del D.P.R. n. 445 /2000 Presenza del documento di identità in corso di validità	TITOLARE	Sig. ... CARTA D'IDENTITÀ N. ... Scadenza il ... nato a ... il ...	TITOLARE			
CONTROLLO DEMARCAZIONE E DOPPIO FINANZIAMENTO DM 640042/2022 all. 1 e 2	Autodichiarazione od altro	CONTROLLO INCROCIATO CON UFFICI PSR	Sono stati richiesti investimenti diversi dal presente bando OCM				
All. B punto 2.5	Verifica che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso concordato , preventivo con continuità aziendale, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni Interrogazione Portale		Prospetto di Vigenza e visura ordinaria della Camera di Commercio Effettuata il ...	Interrogazione Banca Dati TELEMACO			
All. B punto 2.19	Verifica che è in regola con le dichiarazioni vitivinicole dell'ultimo triennio Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg CE n. 436/2009. Per quanto disposto all'art. 48 del Reg. delegato UE 2018/273, le regol. dell'esecuzione n. 2018/274 e imprese richiedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie	Interrogazione banca dati AGEA		Verifica sul portale SIAN			
ESITO DEL CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ						XXXXXX	

N°	Criteri di priorità	Punteggi	Punteggio Dichiarato in domanda	Punteggio Totale Assegnato	NOTE
	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1149), con APE previsionale che garantisce il miglioramento di una classe energetica rispetto alla situazione di partenza.				
	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1149), con APE previsionale ovvero Relazione tecnica energetica che garantisce il miglioramento di almeno il 10 % rispetto alla situazione di partenza.				
...					
Totale Punteggio					

LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRESSO:							
Codice intervento	LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO SCELTO DITTA n. preventivo data	IMPORTO RICHIESTO €	IMPORTO AMMESSO €	CONTRIBUTO AMMESSO €	NOTE	
000XXXX	xxxx	XXXXXXXXXXXXXXN..	0		0,00 €		
000XXXX	xxxx	XXXXXXXXXXXXXXNN..			0,00 €		
TOTALE AZIONE			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
SPESE GENERALI					0,00 €		
000XXXX	xxxx	XXXXXXXXXXXXXXNN..			0,00 €		
000XXXX	xxxx	XXXXXXXXXXXXXXNN..			0,00 €		
TOTALE AZIONE			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
SPESE GENERALI					0,00 €		
TOTALE INVESTIMENTO €			#RIFI	#RIFI	#RIFI		
000XXXX	xxxx	XXXXXXXXXXXXXXNN..			0,00 €		
000XXXX	xxxx	XXXXXXXXXXXXXXNN..			0,00 €		
TOTALE AZIONE			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
SPESE GENERALI					0,00 €		
TOTALE INVESTIMENTO €			#RIFI	#RIFI	#RIFI		

Min - spesa ammissibile		Controllo	SI	NO	NOTE
Max - spesa ammissibile					

IL TECNICO ISTRUTTORE:

DATA //

[illegible]